



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0355

Trattamento delle acque reflue urbane

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 ottobre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022)0541 – C9-6363/2022 – 2022/0345(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0276/2023).

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'acqua è un bene pubblico che appartiene a tutti ed è per tutti e che, in quanto risorsa naturale essenziale, insostituibile e indispensabile alla vita, deve essere considerata e integrata nelle sue tre dimensioni: sociale, economica e ambientale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 "sull'accesso all'acqua in quanto diritto umano – dimensione esterna" e dell'8 settembre 2015 "sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei 'L'acqua è un diritto'" affermano che l'acqua dovrebbe essere trattata come un bene comune.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. ***Il suo obiettivo*** è proteggere

(2) La direttiva 91/271/CEE stabilisce il quadro giuridico per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e per lo scarico delle acque reflue biodegradabili originate da taluni settori industriali. ***L'obiettivo di tale quadro*** è

l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate. La presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Essa dovrebbe inoltre **migliorare** l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La presente direttiva dovrebbe **infine** contribuire **al progressivo azzeramento** delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.

³⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

proteggere l'ambiente, **tra cui la biodiversità di ecosistemi terrestri, marini e costieri**, dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, **al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2000/60/CE e in altre normative pertinenti. Tenendo conto degli obiettivi della transizione verde fissati dal Green Deal**, la presente direttiva dovrebbe continuare a perseguire lo stesso obiettivo e al contempo contribuire alla protezione della salute pubblica, ad esempio nei casi in cui le acque reflue urbane sono scaricate in acque di balneazione o corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile oppure fungono da indicatore per parametri rilevanti per la salute pubblica. Essa dovrebbe inoltre **garantire** l'accesso ai servizi igienico-sanitari e alle informazioni chiave relative alla governance delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La presente direttiva dovrebbe **altresì** contribuire **alla progressiva riduzione** delle emissioni di gas a effetto serra delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, in particolare riducendo ulteriormente le emissioni di azoto, ma anche promuovendo l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, e concorrere in tal modo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷. **Infine, dovrebbe incoraggiare l'uso di soluzioni basate sulla natura, quali le zone umide edificate, come strumento per il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.**

³⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) I piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull'11 % dei corpi idrici superficiali nell'Unione³⁹. Per contrastare meglio l'inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi **a tutti gli** agglomerati con **1 000** abitanti equivalenti (a.e.) o più.

³⁹ Relazione dell'AEA, Acque europee: valutazione 2018 dello stato e delle pressioni, n. 7/2018.

Emendamento

(4) I piccoli agglomerati esercitano una pressione significativa sull'11 % dei corpi idrici superficiali nell'Unione³⁹. Per contrastare meglio l'inquinamento che ne deriva ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, è opportuno che la presente direttiva si applichi **agli** agglomerati con **750** abitanti equivalenti (a.e.) o più.

³⁹ Relazione dell'AEA, Acque europee: valutazione 2018 dello stato e delle pressioni, n. 7/2018.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell'ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con **1 000** a.e. o più siano raccolte in reti fognarie centralizzate. Laddove esistano già reti fognarie di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue urbane vi siano collegate.

Emendamento

(5) Onde garantire un trattamento efficace prima dello scarico nell'ambiente, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con **750** a.e. o più siano raccolte in reti fognarie centralizzate. Laddove esistano già reti fognarie di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le fonti di acque reflue urbane vi siano collegate. **Laddove tali sistemi non siano collegati tra loro, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere i piccoli comuni a unirsi per gestire collettivamente le acque reflue, con una gestione congiunta che consenta anche una riduzione dei costi.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In via eccezionale, se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria centralizzata per le acque reflue urbane non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o comporterebbe costi eccessivi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per trattare tali acque, purché assicurino un livello di **trattamento** pari al trattamento secondario e terziario. A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali che identifichino i sistemi individuali in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per raccogliere e stoccare le acque reflue urbane siano impermeabili e stagni e affinché siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari.

Emendamento

(6) In via eccezionale, se è possibile dimostrare che la realizzazione di una rete fognaria centralizzata per le acque reflue urbane non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o comporterebbe costi eccessivi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a usare sistemi individuali per trattare tali acque, purché assicurino un livello di **protezione dell'ambiente** pari al trattamento secondario e terziario. A tal fine gli Stati membri dovrebbero istituire registri nazionali **e, se del caso, regionali** che identifichino i sistemi individuali in uso sul loro territorio e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'adeguata progettazione, la corretta manutenzione e il controllo periodico della conformità. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi individuali usati per raccogliere e stoccare le acque reflue urbane siano impermeabili e stagni e affinché siano sottoposti a monitoraggio e ispezione a intervalli fissi e regolari. **Al fine di consentire una regolamentazione armonizzata dei sistemi individuali tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui suddetti requisiti di progettazione, gestione e manutenzione di tali sistemi individuali.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le tracimazioni causate da piogge violente e **il** deflusso urbano durante le precipitazioni rappresentano una

Emendamento

(7) Le tracimazioni causate da piogge violente e **gli scarichi di** deflusso urbano durante le precipitazioni rappresentano una

considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell'ambiente. Si prevede che tali emissioni aumenteranno per via degli effetti combinati dell'urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici. È opportuno che le soluzioni per ridurre questa fonte di inquinamento siano definite a livello locale, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, e **si fondino** su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell'inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nei quali le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano mettono a repentaglio l'ambiente o la salute pubblica.

considerevole fonte residua di inquinamento scaricato nell'ambiente. Si prevede che tali emissioni aumenteranno per via degli effetti combinati dell'urbanizzazione e della progressiva evoluzione del regime di precipitazioni connessa ai cambiamenti climatici. ***I cambiamenti climatici aumenteranno, di fatto, la probabilità di tracimazioni causate da piogge violente e deflusso urbano. Le infrastrutture di gestione delle acque reflue urbane sono pertanto particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici.*** È opportuno che le soluzioni per ridurre questa fonte di inquinamento siano definite a livello locale **e regionale**, tenendo conto delle specifiche condizioni locali, ***tra cui quelle climatiche e la vulnerabilità di tali infrastrutture. Sarebbe inoltre utile disporre di piani d'azione locali e regionali che coprano più località quando è probabile che queste ultime siano tutte condizionate dagli stessi corsi d'acqua in caso di precipitazioni abbondanti e, implicitamente, dal deflusso urbano. Detti piani dovrebbero basarsi*** su una gestione idrica quantitativa e qualitativa integrata nelle zone urbane. ***Inoltre, come primo passo per evitare l'inquinamento nel deflusso urbano è opportuno integrare il controllo alla fonte anche attraverso soluzioni basate sulla natura, nonché il coordinamento delle misure volte a controllare la quantità di deflusso urbano alla fonte.*** Gli Stati membri dovrebbero dunque provvedere affinché siano elaborati a livello locale **e, se del caso, regionale** piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, ***compresa una valutazione delle prove di stress della vulnerabilità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sulla base degli scenari dei cambiamenti climatici,*** per tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, in quanto detti agglomerati sono responsabili di una quota significativa dell'inquinamento emesso. È inoltre opportuno predisporre piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli

agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 nei quali le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano mettono a repentaglio l'ambiente o la salute pubblica. ***L'obiettivo proposto di ridurre le tracimazioni causate da piogge violente a circa l'1 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte e misurato all'entrata dell'impianto di trattamento, si riferisce in particolare al tenore di azoto. A causa di condizioni tecniche, gli Stati membri possono, conformemente alle norme di cui all'allegato 5, fissare obiettivi alternativi per altri parametri, come la richiesta chimica di ossigeno, che potrebbero inizialmente differire in percentuale, a seconda del parametro, ma che possono essere modellizzati in base agli stessi parametri dell'obiettivo stabilito.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nell'elaborare i loro piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli effetti cumulativi dei cambiamenti demografici, dei fenomeni meteorologici e del previsto innalzamento del livello del mare, in particolare nelle zone costiere e nelle regioni litoranee. Tali effetti cumulativi, che causano tracimazioni negli impianti di trattamento delle acque reflue, hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute, aumentando l'inquinamento. La gestione delle acque reflue in tali aree dovrebbe essere affrontata in maniera adeguata, tra cui anche con il regolare monitoraggio della manutenzione del sistema delle acque reflue.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Una migliore gestione dell'acqua nelle aree urbane, in termini qualitativi e quantitativi, contribuirà all'adattamento climatico. Al fine di ridurre gli effetti negativi delle tracimazioni causate da piogge violente, gli Stati membri dovrebbero mirare ad aumentare gli spazi verdi e blu nelle aree urbane tenendo conto della piattaforma per l'inverdimento urbano, che fornisce orientamenti e conoscenze a sostegno delle città. Gli Stati membri dovrebbero inoltre mirare a sviluppare nuove infrastrutture, dando priorità alle infrastrutture verdi e blu come gli spazi verdi urbani, i tetti verdi, i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Le misure preventive volte a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie e le misure volte ad aumentare gli spazi verdi e blu dovrebbero includere misure volte a promuovere la ritenzione naturale dell'acqua o il recupero delle acque piovane. Tra le altre azioni potrebbero figurare l'aumento del numero di parchi, alberi e macchie boschive con specie autoctone, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, che limitano le superfici impermeabili negli agglomerati, e della quantità di orticoltura urbana, che può non solo creare un habitat favorevole per impollinatori, uccelli e altre specie, ma anche contribuire direttamente a controllare e ridurre le acque meteoriche e il relativo inquinamento, migliorando nel contempo la qualità di vita complessiva in tali città. Se del caso, nel

contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane dovrebbe essere contemplato il riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori pratiche in uso nelle aree urbane avanzate. Pertanto le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un'analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti. Data la preferenza per gli sviluppi "verdi", è opportuno prevedere nuove infrastrutture "grigie" solo se assolutamente necessarie. Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con **1 000** a.e. o più siano sottoposte a trattamento secondario.

Emendamento

(8) Affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano efficaci sotto il profilo dei costi, è importante che siano basati sulle migliori pratiche in uso nelle aree urbane avanzate, ***che tengano inoltre conto della disponibilità degli strumenti digitali e del costante cambiamento nella composizione chimica delle acque reflue derivante dalla comparsa di nuovi prodotti sul mercato, che richiede misure appropriate per l'individuazione e l'eliminazione di tali prodotti dalle acque reflue.*** Pertanto le misure da prendere in considerazione dovrebbero scaturire da un'analisi approfondita delle condizioni locali e privilegiare un approccio preventivo volto a limitare la raccolta di acque piovane non inquinate e ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti ***per generare risparmi energetici e contribuire alla riduzione delle emissioni.*** Data la preferenza per gli sviluppi ***e gli investimenti "verdi" e "blu"***, è opportuno prevedere nuove infrastrutture "grigie" solo se assolutamente necessarie. Al fine di proteggere l'ambiente, in particolare quello costiero e marino, e la salute pubblica, ***compresa la protezione delle acque superficiali e sotterranee e dell'acqua potabile,*** dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane non sufficientemente trattate, è opportuno che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con **750** a.e. o più siano sottoposte a trattamento

secondario.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È particolarmente importante che la Commissione tenga conto delle enormi difficoltà e sfide connesse al trattamento delle acque reflue, ad esempio nella revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (il "regolamento REACH") per quanto riguarda l'eliminazione graduale delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", la Commissione evidenzia che le PFAS necessitano di particolare attenzione, tenuto conto del numero elevato di casi di contaminazione del suolo e dell'acqua, compresa l'acqua potabile, registrati nell'Unione e a livello mondiale, del numero di persone affette da un'ampia gamma di patologie e dei relativi costi socioeconomici, e fissa l'obiettivo dell'eliminazione graduale dell'uso delle PFAS nell'Unione, salvo nei casi in cui è dimostrato che esse sono essenziali per la società.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il trattamento terziario dovrebbe

(10) Il trattamento terziario dovrebbe

essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l'eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell'intero bacino idrografico, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l'eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, a fini di coerenza della normativa pertinente dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE⁴⁰ e 2008/56/CE⁴¹ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁴². Valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l'eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

⁴⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁴² Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

essere obbligatorio anche per gli agglomerati con 10 000 a.e. o più che scaricano in aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio. Per garantire che gli sforzi tesi a limitare l'eutrofizzazione siano coordinati a livello dei bacini interessati nell'intero bacino idrografico, è opportuno che la presente direttiva elenchi le aree in cui l'eutrofizzazione è considerata un problema in base ai dati attualmente disponibili. Inoltre, a fini di coerenza della normativa pertinente dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri individuino le aree soggette a eutrofizzazione o esposte a tale rischio nel loro territorio **e stabiliscano se tali aree sono sensibili all'azoto o al fosforo**, in particolare sulla base dei dati raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE⁴⁰ e 2008/56/CE⁴¹ del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁴². Valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti contribuiranno congiuntamente a limitare l'eutrofizzazione. Poiché ciò richiederà investimenti supplementari a livello nazionale, è opportuno dare agli Stati membri tempo sufficiente per realizzare le infrastrutture necessarie.

⁴⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁴² Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Lo sviluppo del potenziale del settore delle acque reflue urbane verso l'economia circolare dei nutrienti e la promozione dell'attuazione del riutilizzo dell'acqua, in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare^{1 bis}, richiederebbero che le acque affinate da utilizzare a fini di irrigazione agricola, in conformità al regolamento europeo sul riutilizzo dell'acqua, possano applicare requisiti meno restrittivi per la rimozione dei nutrienti stabilita dalla presente direttiva.

^{1 bis} **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione⁴³ sottolineano la necessità di agire per affrontare il problema dei microinquinanti, ormai rilevati in tutte le acque dell'Unione. Alcuni di essi sono pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente anche in piccole quantità. È pertanto opportuno introdurre un ulteriore

(11) Le recenti conoscenze scientifiche alla base di varie strategie della Commissione⁴³ sottolineano la necessità di agire per affrontare il problema dei microinquinanti, ormai rilevati in tutte le acque dell'Unione **e che sono generati dalla comparsa sul mercato di nuovi prodotti domestici o industriali che richiedono nuovi metodi di individuazione**

trattamento, il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di microinquinanti. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui microinquinanti organici, che rappresentano una parte significativa dell'inquinamento e per i quali esistono già tecnologie di rimozione. Dovrebbe essere imposto ***seguendo l'approccio precauzionale*** combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **100 000** a.e. o più dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all'origine di una parte significativa degli scarichi di microinquinanti nell'ambiente e che la rimozione dei microinquinanti a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. Nel caso degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **10 000** e **100 000**, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all'inquinamento da microinquinanti secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi tassi di diluizione o in cui i corpi idrici recipienti sono usati per la produzione di acqua potabile o come acque di balneazione. Gli Stati membri che desiderano derogare all'obbligo di trattamento quaternario per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **10 000** e **100 000** dovrebbero essere tenuti a dimostrare l'assenza di rischi per l'ambiente e la salute pubblica in esito a una valutazione del rischio standardizzata. Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l'obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al **2040**, con obiettivi intermedi chiari.

ed eliminazione dalle acque reflue. Alcuni di essi sono pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente anche in piccole quantità. È pertanto opportuno introdurre un ulteriore trattamento, il trattamento quaternario, per assicurare la rimozione dalle acque reflue urbane di un'ampia gamma di microinquinanti. Il trattamento quaternario dovrebbe concentrarsi innanzitutto sui microinquinanti organici, che rappresentano una parte significativa dell'inquinamento e per i quali esistono già tecnologie di rimozione. ***Il trattamento*** dovrebbe essere ***coerente con la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro Acque")*** ed essere imposto ***sulla base del principio di precauzione*** combinato a un approccio basato sul rischio. Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più dovrebbero pertanto prevedere il trattamento quaternario, dal momento che sono all'origine di una parte significativa degli scarichi di microinquinanti nell'ambiente e che la rimozione dei microinquinanti a opera di impianti su tale scala è efficace in termini di costi. Nel caso degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **35 000** e **150 000**, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare il trattamento quaternario nelle aree identificate come sensibili all'inquinamento da microinquinanti secondo criteri chiari, che è opportuno precisare. Tali ***criteri dovrebbero tenere conto in particolare dei rischi associati alle microplastiche e alle PFAS.*** Tali aree dovrebbero includere i luoghi in cui lo scarico di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici determina bassi tassi di diluizione o in cui i corpi idrici recipienti sono usati per la produzione di acqua potabile o come acque di balneazione. Gli Stati membri che desiderano derogare all'obbligo di trattamento quaternario per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **35 000** e **150 000** dovrebbero essere tenuti a dimostrare l'assenza di rischi per l'ambiente e la salute pubblica in esito a

una valutazione del rischio standardizzata. Al fine di dare agli Stati membri abbastanza tempo per pianificare e realizzare le infrastrutture necessarie, l'obbligo di trattamento quaternario dovrebbe applicarsi in modo progressivo fino al *[inserire la data corrispondente a 15 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*, con obiettivi intermedi chiari.

⁴³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 028 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁴³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 028 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi

Emendamento

(13) Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi

aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane ("sostanze microinquinanti") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti.

aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane ("sostanze microinquinanti") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. ***Per limitare le conseguenze indesiderate sulla disponibilità, anche economica, e sull'accessibilità dei prodotti essenziali, la responsabilità del produttore dovrebbe essere integrata da finanziamenti nazionali, a causa dell'elevato valore sociale dei settori coperti dalla responsabilità estesa del produttore. I regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero essere attuati in linea con il termine previsto nelle disposizioni di recepimento della presente direttiva. Ai sensi dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Il principio "chi inquina paga" si riferisce al principio secondo cui chi inquina dovrebbe sostenere i costi***

*dell'inquinamento o dei danni ambientali che ha provocato, compreso il costo delle misure adottate per prevenire, controllare e porre rimedio all'inquinamento. Il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva si basa sul principio "chi inquina paga" ed è finalizzato alla piena attuazione coniugata a un contributo nazionale dovuto alla necessità di un ulteriore esame per garantire la piena responsabilità di tutto l'inquinamento causato e il pieno finanziamento per non compromettere la disponibilità e l'accessibilità dei prodotti essenziali. I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti. **In ragione delle differenze nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere concessa sufficiente flessibilità per designare quali prodotti sono classificati come essenziali, i quali potrebbero essere, ad esempio, medicinali con un forte impatto sulla qualità della vita, prodotti per l'igiene o prodotti per la protezione dal sole. In futuro l'elenco dei gruppi di prodotti dovrebbe essere adattato, se necessario e a seconda delle esigenze, in linea con lo sviluppo scientifico e tecnologico, l'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato e i nuovi dati provenienti dal monitoraggio.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) ***L'inquinamento da micro e nanoplastiche è spesso causato dai***

processi di tintura e lavaggio dei tessuti sintetici, in quanto le microfibre sintetiche sono rilasciate nelle acque reflue. Si tratta in particolare di microfibre di plastica o di nanoplastiche, di frammenti di macroplastica, di macrorifiuti o di particelle provenienti da altre forme di degradazione della plastica, la cui presenza nell'ambiente e negli oceani è stata a lungo sottovalutata. La maggior parte delle microplastiche provenienti dai tessuti viene rilasciata durante i primi cinque-dieci lavaggi, il che non fa che consolidare il legame tra il settore della "moda rapida" e l'inquinamento da microplastiche. La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa, corredata di una valutazione d'impatto, in linea con la sua iniziativa "Inquinamento da microplastiche – misure per ridurre l'impatto sull'ambiente", al fine di istituire l'obbligo di installare filtri per microfibre nelle lavatrici nuove in tutta l'UE entro il 31 dicembre 2027.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Dovrebbe essere possibile derogare agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore se un prodotto è immesso sul mercato in piccole quantità, ossia in quantità inferiori a 2 tonnellate, poiché in tal caso l'onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l'ambiente. Dovrebbe altresì essere possibile derogare se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto non sono generati microinquinanti, ad esempio se questi può provare che i residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell'ambiente o che non

Emendamento

(14) Dovrebbe essere possibile derogare agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore se un prodotto è immesso sul mercato in piccole quantità, ossia in quantità inferiori a 2 tonnellate, **calcolate per il mercato dell'Unione**, poiché in tal caso l'onere amministrativo supplementare in capo al produttore sarebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi per l'ambiente. Dovrebbe altresì essere possibile derogare se il produttore è in grado di dimostrare che alla fine della vita del prodotto **i prodotti che immette sul mercato sono rapidamente biodegradabili o che** non sono generati microinquinanti, ad esempio se questi può provare che i

raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato che a fine vita non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue. Nell'elaborare tali criteri la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti.

residui del prodotto sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue e nell'ambiente o che non raggiungono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati di identificazione dei prodotti immessi sul mercato che a fine vita non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue. Nell'elaborare tali criteri la Commissione dovrebbe tenere conto dei dati scientifici o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le norme internazionali pertinenti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Nel garantire che i produttori siano soggetti alla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere altri settori, come quelli dei pesticidi, dei prodotti per la casa e degli additivi della plastica, basandosi sulle prove della presenza di microinquinanti nell'acqua a seguito di un trattamento terziario, nei fanghi o in modo permanente nel sistema, al fine di tenere conto delle specificità nazionali.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti

(15) Onde evitare possibili distorsioni del mercato interno, è opportuno che la presente direttiva stabilisca i requisiti

minimi di attuazione della responsabilità estesa del produttore e che l'organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. Il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di prodotto immessa sul mercato e alla pericolosità dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, **ma non superare**, i costi delle attività di monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato e i costi di applicazione del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente e conforme alla presente direttiva. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un'organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

minimi di attuazione della responsabilità estesa del produttore e che l'organizzazione pratica del regime sia decisa a livello nazionale. **La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui regimi di responsabilità estesa del produttore per consentire un'attuazione armonizzata tra gli Stati membri.** Il contributo del produttore dovrebbe essere proporzionato alla quantità di prodotto immessa sul mercato e alla pericolosità dei relativi residui. Tale contributo dovrebbe coprire, **insieme al finanziamento nazionale**, i costi delle attività di monitoraggio dei microinquinanti, i costi di compilazione, **analisi**, comunicazione e verifica imparziale delle statistiche sulle quantità e sulla pericolosità dei prodotti immessi sul mercato, **i costi di comunicazione di informazioni adeguate ai consumatori** e i costi di applicazione **e gestione** del trattamento quaternario alle acque reflue urbane in modo efficiente e conforme alla presente direttiva. Dal momento che le acque reflue urbane sono trattate collettivamente, è appropriato imporre ai produttori di aderire a un'organizzazione centralizzata che possa attuare per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi. La valutazione puntualizza però che, senza obblighi

Emendamento

(16) La valutazione ravvisa la possibilità di ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue e generare energia rinnovabile, ad esempio sfruttando meglio le superfici disponibili negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per la generazione di energia solare o producendo biogas a partire dai fanghi, **nonché mediante il calore o l'energia cinetica o**

giuridici chiari, il settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l'energia totale annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio nazionale che **trattano** un carico di 10 000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, generata da tali impianti. Il suddetto obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre 2040. Il raggiungimento della neutralità energetica contribuirà a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore del 46 %, sostenendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell'Unione ad essi connessi, [come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell'Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto"⁴⁶, che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d'investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, uno degli obiettivi del piano REPowerEU della Commissione⁴⁷. È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono definiti "zone di riferimento per le energie rinnovabili", ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue

altre fonti di energia rinnovabile che possono rendersi disponibili a seguito di ricerche future in conformità con la direttiva Rinnovabili (2009/28/CEE). La valutazione puntualizza però che, senza obblighi giuridici chiari, il settore non può che compiere progressi parziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a provvedere affinché l'energia totale annua consumata da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nel loro territorio nazionale che **trattano** un carico di 10 000 a.e. o più non superi la quantità di energia da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, generata da tali impianti, **ad esempio attraverso sistemi di produzione di energia in loco o in siti adiacenti o ancora mediante il contributo a sistemi di produzione esterni, compreso il conferimento di fanghi a impianti di produzione di biogas centralizzati.** Il suddetto obiettivo dovrebbe essere conseguito progressivamente, con traguardi intermedi, entro il 31 dicembre 2040. Il raggiungimento della neutralità energetica contribuirà a ridurre le emissioni evitabili di gas a effetto serra del settore del 46 %, sostenendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi nazionali e dell'Unione ad essi connessi, [come quelli fissati nel regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. Incoraggiare la produzione di biogas o energia solare nell'Unione e potenziare le misure di efficienza energetica in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto"⁴⁶, che prevede di tenere nella massima considerazione le misure di questo tipo efficienti in termini di costi al momento di definire la politica energetica e prendere le decisioni d'investimento del caso, aiuterà anche a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione, uno degli obiettivi del piano REPowerEU della Commissione⁴⁷. È altresì in linea con la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento

urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹. Gli audit dovrebbero tra le altre cose individuare le possibilità di uso o produzione di energia rinnovabile con efficacia di costo secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 2012/27/UE.

europeo e del Consiglio⁴⁸ e con la direttiva (UE) 2018/2001, nella quale i siti di trattamento delle acque reflue urbane sono definiti "zone di riferimento per le energie rinnovabili", ovverosia luoghi designati come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità energetica attraverso misure ottimali per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e per ciascuna rete fognaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni quattro anni siano effettuati audit energetici conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ ***corredati di un piano d'azione che stabilisca una serie di misure che gli impianti devono attuare per ridurre il loro consumo energetico. A meno che gli impianti non abbiano raggiunto la loro massima efficienza energetica conformemente alla presente direttiva o a obiettivi nazionali più severi, tali audit dovrebbero essere corredati di un piano d'azione che stabilisce una serie di misure che gli impianti devono adottare per diminuire il loro consumo energetico.*** Gli audit dovrebbero tra le altre cose ***anche*** individuare le possibilità di ***riduzione del consumo energetico in conformità al principio "l'efficienza energetica al primo posto", di recupero e uso del calore residuo, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, efficace sotto il profilo dei costi o di uso o*** produzione di energia rinnovabile con efficacia di costo secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 2012/27/UE, ***nonché individuare possibili miglioramenti intesi a ridurre le emissioni di metano e protossido di azoto.***

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁴⁶ Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

⁴⁸ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁴⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁴⁶ Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).

⁴⁸ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁴⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(16 bis) Le acque reflue
rappresentano una delle quattro
principali fonti di emissioni di metano,**

unitamente all'agricoltura, all'energia e ai rifiuti. La Commissione dovrebbe pertanto proporre, entro il 31 dicembre 2025 e sulla base di una valutazione d'impatto, un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni di metano per il 2030 applicabile a tutti i settori pertinenti responsabili delle emissioni. I risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni di metano sono 82,5 volte più efficaci, nell'arco di 20 anni, rispetto alle riduzioni di CO₂ e il metano si dissolve molto più rapidamente nell'atmosfera – 12 anni a fronte delle centinaia di anni necessarie per la CO₂ – ed è pertanto estremamente pertinente e vantaggioso ridurre le emissioni, conformemente all'impegno assunto nell'ambito dell'impegno mondiale sul metano. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il settore delle acque reflue consegua l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito nella normativa europea sul clima.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Poiché la natura transfrontaliera dell'inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell'intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell'inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi qualora l'inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo. L'informazione dovrebbe essere trasmessa

Emendamento

(17) Poiché la natura transfrontaliera dell'inquinamento idrico rende necessaria la cooperazione tra Stati membri o paesi terzi limitrofi nell'intento di contrastarlo e individuare misure mirate alle fonti stesse dell'inquinamento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informarsi vicendevolmente o a informare i paesi terzi qualora l'inquinamento idrico significativo causato dagli scarichi di acque reflue urbane in uno Stato membro o in un paese terzo incida o possa verosimilmente incidere sulla qualità delle acque di un altro Stato membro o paese terzo. L'informazione dovrebbe essere trasmessa

immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle. La Commissione dovrebbe essere informata e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell'inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l'inquinamento proveniente da paesi terzi o in arrivo in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione sull'acqua della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)⁵⁰ o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.

⁵⁰ Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e successive modifiche, in combinato disposto con la decisione VI/3 che chiarisce la procedura di adesione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di proteggere l'ambiente e la salute **umana**, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

immediatamente in caso di inquinamento accidentale che incida in modo significativo sui corpi idrici a valle, ***attraverso sistemi di allarme tempestivi a livello locale, regionale e transfrontaliero in caso di inquinamento accidentale.*** La Commissione dovrebbe essere informata e, se necessario, partecipare alle riunioni su richiesta degli Stati membri. È importante anche affrontare il problema dell'inquinamento transfrontaliero da paesi terzi che condividono corpi idrici con gli Stati membri. Allo scopo di gestire l'inquinamento proveniente da paesi terzi o in arrivo in tali paesi, è possibile cooperare e coordinarsi con questi ultimi nel quadro della convenzione sull'acqua della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)⁵⁰ o di altre convenzioni regionali pertinenti, quali le convenzioni regionali sui mari o sui fiumi.

⁵⁰ Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e successive modifiche, in combinato disposto con la decisione VI/3 che chiarisce la procedura di adesione.

Emendamento

(18) Al fine di proteggere l'ambiente e la salute ***in conformità all'approccio One Health***, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ***delle reti fognarie e*** degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti della presente direttiva siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, ***e che***

adeguino in modo costante i loro metodi di individuazione degli inquinanti nelle acque reflue parallelamente all'immissione sul mercato di nuovi prodotti che potrebbero essere successivamente rinvenuti nelle acque reflue.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche. Nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, lacuna che può non solo compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all'inquinamento delle acque recipienti, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull'inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l'inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere subordinati ad autorizzazione preventiva. Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l'inquinamento in entrata, è opportuno che i gestori degli impianti che ricevono acque

Emendamento

(19) Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricevono anche acque reflue non domestiche, comprese quelle industriali, che possono contenere una serie di inquinanti, ***tra cui microfibre e nanoplastiche***, non espressamente disciplinati dalla direttiva 91/271/CEE, quali metalli pesanti, microplastiche, microinquinanti e altre sostanze chimiche. Nella maggior parte dei casi la comprensione di questo tipo di inquinamento e le conoscenze al riguardo sono carenti, lacuna che può non solo compromettere il funzionamento del processo di trattamento e contribuire all'inquinamento delle acque recipienti, ma anche impedire il recupero dei fanghi e il riutilizzo delle acque reflue trattate. È pertanto opportuno che gli Stati membri monitorino e riferiscano periodicamente sull'inquinamento non domestico addotto agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e scaricato nei corpi idrici. Per prevenire alla fonte l'inquinamento causato dagli scarichi di acque reflue non domestiche, gli scarichi provenienti da industrie o imprese collegate alla rete fognaria dovrebbero essere subordinati ad autorizzazione preventiva. Per garantire che le reti fognarie e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano tecnicamente idonei a ricevere e trattare l'inquinamento in entrata, è opportuno che i

reflue non domestiche siano consultati prima del rilascio delle autorizzazioni e possano consultare le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. Se nelle acque in entrata è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie. Le risorse idriche dell'Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell'Unione. La capacità dell'Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti l'estrazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, sempre tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l'inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all'irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

gestori degli impianti che ricevono acque reflue non domestiche siano consultati *e diano il loro assenso* prima del rilascio delle autorizzazioni e possano consultare le autorizzazioni rilasciate per adeguare i propri processi di trattamento. ***Inoltre, i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche dovrebbero essere autorizzati a monitorare tali scarichi prima che questi ultimi confluiscano nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.*** Se nelle acque in entrata è rilevato inquinamento non domestico, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per ridurlo alla fonte, potenziando il monitoraggio degli inquinanti nelle reti fognarie così che possano essere individuate le fonti di inquinamento e, se necessario, riesaminando le autorizzazioni rilasciate ai pertinenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane collegati alle reti fognarie. Le risorse idriche dell'Unione sono sempre più sotto pressione, con conseguenti carenze idriche temporanee o permanenti in alcune zone dell'Unione. La capacità dell'Unione di rispondere alle crescenti pressioni sulle risorse idriche potrebbe essere migliorata attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, che limiti l'estrazione di acque dolci dai corpi idrici superficiali e sotterranei. È pertanto opportuno incoraggiare e praticare ove possibile il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, ***in particolare nei processi industriali e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di risparmio e riutilizzo dell'acqua che stabiliscano obiettivi per il riutilizzo e il risparmio dell'acqua in tutti i settori ritenuti pertinenti,*** sempre tenendo conto della necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi recipienti, come definiti nella direttiva 2000/60/CE, ***assicurando un flusso***

ecologico minimo. Il rafforzamento delle prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue urbane e le azioni volte a monitorare, tracciare e ridurre più efficacemente l'inquinamento alla fonte miglioreranno la qualità delle acque reflue urbane trattate, favorendone così il riutilizzo. Se le acque riutilizzate sono destinate all'irrigazione agricola, il riutilizzo dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Al centro di tale nesso acqua-energia vi è la rapida crescita della consapevolezza che il clima e i sistemi idrici sono collegati e che i cambiamenti in un sistema inducono importanti cambiamenti non lineari nell'altro. Gli obiettivi di neutralità climatica e l'attenzione alle risorse idriche dovrebbero pertanto essere elaborati in modo da rafforzarsi reciprocamente, realizzando una cosiddetta "water-smart society" (società con una gestione intelligente delle risorse idriche). Si tratta di una società in cui il valore dell'acqua è riconosciuto e realizzato e in cui tutte le fonti idriche disponibili sono gestite in modo da evitare la carenza idrica e l'inquinamento delle acque, in cui il sistema idrico è resiliente all'impatto dei cambiamenti demografici, della siccità e delle inondazioni e tutti i pertinenti*

portatori di interessi sono impegnati a garantire una governance idrica sostenibile, mentre i circuiti idrici e delle risorse sono in larga misura chiusi per promuovere un'economia circolare.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva per lo scarico nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire ***gli scarichi involontari*** nell'ambiente di supporti in plastica per biomasse dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ***che impiegano questa tecnica***, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico obblighi specifici di ***monitoraggio*** e prevenzione ***permanenti*** di ***tali*** scarichi.

Emendamento

(20) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare il rispetto dei valori limite di emissione, è importante monitorare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato istituendo a livello nazionale un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva per lo scarico nell'ambiente di acque reflue urbane trattate. Inoltre, onde prevenire ***in modo permanente sia fuoriuscite accidentali gravi sia perdite diffuse croniche*** nell'ambiente di supporti in plastica per biomasse, ***compresi tra l'altro i biovettori, i biogranuli e i granuli di polistirene***, dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, è essenziale includere nelle autorizzazioni allo scarico obblighi specifici di ***uso di soluzioni adeguate per la ritenzione quali griglie e reti per la prevenzione degli scarichi e di monitoraggio permanente di eventuali scarichi di supporti in plastica per biomasse. In preparazione alla crescita prevista dell'uso dei supporti per biomasse nonché ai progressi tecnologici nel settore, la definizione di supporti in plastica per biomasse dovrebbe comprendere tutte le tecnologie esistenti, ma allo stesso tempo dovrebbe essere adeguata alle esigenze future e sufficientemente flessibile per tenere conto dei futuri progressi in tale settore.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) A fini di protezione dell'ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell'ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti ad autorizzazione preventiva a livello nazionale e ad obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione della salute *umana* e dell'ambiente.

Emendamento

(21) A fini di protezione dell'ambiente, è opportuno che gli scarichi diretti nell'ambiente di acque reflue non domestiche biodegradabili originate da taluni settori industriali siano soggetti ad autorizzazione preventiva a livello nazionale e ad obblighi adeguati. Tali obblighi dovrebbero assicurare che gli scarichi diretti da determinati settori industriali siano sottoposti a trattamento secondario, terziario e quaternario, a seconda delle esigenze di protezione della salute ***conformemente all'approccio One Health e dell'ambiente, e che in ultima analisi vengano rispettati i parametri stabiliti per le acque reflue trattate.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l'uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell'insorgere di un'epidemia o pandemia. È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque

Emendamento

(22) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, l'azione dell'Unione completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica e alla prevenzione delle malattie. Per garantire l'uso ottimale dei dati rilevanti per la salute pubblica ottenuti dalle acque reflue urbane, è opportuno predisporre e attuare una sorveglianza di tali acque a scopo preventivo o di allerta precoce, ad esempio il rilevamento di virus specifici come segnale dell'insorgere di un'epidemia o pandemia, ***come è avvenuto durante la pandemia di COVID-19.*** È opportuno che gli Stati membri instaurino un dialogo e un coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute

reflue urbane. Nel quadro di tale coordinamento è opportuno stilare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane, nonché la frequenza e il luogo di campionamento. Un simile approccio farà leva, integrandole, su altre iniziative dell'Unione nel settore della protezione della salute pubblica, quale il monitoraggio ambientale che comprende la sorveglianza delle acque reflue⁵². Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l'esperienza maturata attuando la raccomandazione della Commissione relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del **-CoV-2** e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE⁵³ ("la raccomandazione"), è opportuno che gli Stati membri siano tenuti monitorare periodicamente i parametri sanitari **connessi al SARS-CoV-2 e alle sue varianti**. Per garantire l'uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione.

⁵² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021)576 final).

⁵³ Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE (GU L 98 del 19.3.2021, pag. 3).

pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane **e ripartiscano chiaramente i ruoli e le responsabilità nonché i costi tra tali autorità competenti**. Nel quadro di tale coordinamento è opportuno stilare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare nelle acque reflue urbane, nonché la frequenza e il luogo di campionamento. Un simile approccio farà leva, integrandole, su altre iniziative dell'Unione nel settore della protezione della salute pubblica, quale il monitoraggio ambientale che comprende la sorveglianza delle acque reflue⁵². Considerate le informazioni raccolte durante la pandemia di COVID-19 e l'esperienza maturata attuando la raccomandazione della Commissione relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del **SARS-CoV-2** e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE⁵³ ("la raccomandazione"), è opportuno che gli Stati membri siano tenuti monitorare periodicamente i parametri sanitari. Per garantire l'uso di metodi armonizzati, è opportuno che per il monitoraggio del SARS-CoV-2 e delle sue varianti gli Stati membri applichino per quanto possibile i metodi di campionamento e di analisi stabiliti nella raccomandazione.

⁵² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Presentazione dell'HERA, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, il prossimo passo verso il completamento dell'Unione europea della salute (COM(2021)576 final).

⁵³ Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE (GU L 98 del 19.3.2021, pag. 3).

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *La presente direttiva riconosce l'approccio "One Health", riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un approccio integrato e unificante che intende equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, è strettamente interconnessa e interdipendente. È pertanto opportuno stabilire che il trattamento delle acque reflue dovrebbe comprendere la prevenzione di effetti nocivi sulla salute, comprese le epidemie, e rispettare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Per quanto riguarda l'impegno del G7 a riconoscere il rapido aumento della resistenza antimicrobica su scala mondiale, è necessario promuovere l'uso prudente e responsabile degli antibiotici nei medicinali per uso umano e veterinario.*

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute **umana** è opportuno che gli Stati membri identifichino i rischi posti dalla gestione delle acque reflue urbane. Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa

(24) Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute **in conformità all'approccio One Health** è opportuno che gli Stati membri identifichino i rischi posti dalla gestione delle acque reflue urbane. **A tal fine, quale approccio preliminare, è opportuno promuovere il controllo alla**

dell'Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, la realizzazione di reti fognarie, l'elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l'applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard. Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

⁵⁵ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 25

fonte per prevenire l'inquinamento nelle acque reflue urbane conformemente all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sulla base di tale identificazione essi dovrebbero, ove necessario per ottemperare alle prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di acque, adottare misure di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane più rigorose di quelle necessarie per conformarsi ai requisiti minimi della presente direttiva. A seconda della situazione le misure più rigorose possono comprendere, tra le altre cose, ***misure preventive***, la realizzazione di reti fognarie, l'elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane o l'applicazione del trattamento secondario, terziario o quaternario alle acque reflue urbane anche per gli agglomerati o gli impianti di trattamento che non raggiungono le soglie di a.e. al di sopra delle quali scattano gli obblighi standard, ***nonché il riesame delle autorizzazioni allo scarico e l'uso di un trattamento equivalente che garantisca lo stesso livello di protezione dell'ambiente.*** Le misure possono altresì comprendere un trattamento più avanzato di quello necessario per conformarsi ai requisiti minimi o della disinfezione delle acque reflue urbane necessaria per ottemperare alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

⁵⁵ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

Testo della Commissione

(25) L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il traguardo ad esso associato fanno obbligo agli Stati membri di "ottenere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità" entro il 2030⁵⁶. Inoltre il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali⁵⁷ sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute⁵⁸ e alle disposizioni del protocollo su acqua e salute⁵⁹, è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell'accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni volte a **migliorare** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e/o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte. Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché **del sangue mestruale**. Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili in ogni momento, anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da **ridurre al minimo i rischi per la** sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli.

Emendamento

(25) L'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il traguardo ad esso associato fanno obbligo agli Stati membri di "ottenere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e ragazze e delle persone in situazioni di vulnerabilità" entro il 2030⁵⁶. Inoltre il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali⁵⁷ sancisce che ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua e i servizi igienico-sanitari. In tale contesto, conformemente alle raccomandazioni contenute negli orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute⁵⁸ e alle disposizioni del protocollo su acqua e salute⁵⁹, è opportuno che gli Stati membri si occupino della questione dell'accesso ai servizi igienico-sanitari a livello nazionale. Dovrebbero farlo mediante azioni volte a **garantire** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, ad esempio realizzando strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, incoraggiando a mettere a disposizione gratuitamente strutture igienico-sanitarie adeguate nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e/o rendendole economicamente accessibili a tutti e tutte. Le strutture igienico-sanitarie dovrebbero consentire la gestione e lo smaltimento sicuri di urine e feci umane, nonché **la sostituzione di prodotti mestruali**. Dovrebbero essere gestite in modo sicuro, il che significa che dovrebbero essere universalmente accessibili in ogni momento, anche a chi ha esigenze particolari come i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto, ubicate in modo da **garantire la massima** sicurezza degli utenti e sicure da usare sotto il profilo igienico e tecnico. Il loro numero dovrebbe inoltre essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze delle persone e che i tempi di attesa non siano irragionevoli.

⁵⁶ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/70/L.1).

⁵⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final).

⁵⁸ Orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute, 2018.

⁵⁹ Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 17 giugno 1999.

⁵⁶ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (A/70/L.1).

⁵⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 final).

⁵⁸ Orientamenti dell'OMS sui servizi igienico-sanitari e sulla salute, 2018.

⁵⁹ Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 17 giugno 1999.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili **ed** emarginati adottando le misure necessarie a **migliorarne** l'accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l'identificazione di tali gruppi sia coerente con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. Le misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le

Emendamento

(26) La comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom ha preso atto della situazione specifica delle culture minoritarie quali Rom e Travellers, stanziali o meno, in particolare della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari, esortando ad aumentare la parità di accesso effettiva ai servizi essenziali. In generale è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili **o che sono** emarginati **a causa di fattori connessi alla situazione socioeconomica, all'etnia, alla sessualità, al genere, alla disabilità, alla mancanza di fissa dimora, allo status giuridico, alla convinzione religiosa o ad altri motivi**, adottando le misure necessarie a **garantirne** l'accesso ai servizi igienico-sanitari. È importante che l'identificazione di tali gruppi sia coerente con l'articolo 16,

altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.

paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati ai servizi igienico-sanitari possono consistere tra le altre cose nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o a prezzi modici, strutture igienico-sanitarie negli spazi pubblici **e privati, come pure negli edifici della pubblica amministrazione**, migliorare o mantenere i collegamenti a sistemi adeguati di raccolta delle acque reflue urbane e informare sulle strutture igienico-sanitarie più vicine.

⁶⁰ ***Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).***

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici aiuteranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura. È opportuno definire tassi minimi di recupero a livello dell'Unione per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, **siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro.**

Emendamento

(28) La valutazione ha concluso che la gestione dei fanghi potrebbe essere migliorata per allinearla maggiormente ai principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, come definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici aiuteranno a migliorare la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura **e altri settori.** È opportuno definire tassi minimi di recupero a livello dell'Unione per assicurare che i nutrienti **siano recuperati dai fanghi e dalle acque reflue in modo corretto e sicuro e per agevolare tale operazione, nonché per garantire coerenza in relazione all'obiettivo dell'Unione di**

assicurare la disponibilità di catene di approvvigionamento sicure e sostenibili per le materie prime critiche, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, mentre è anche necessario collaborare più strettamente con il mondo accademico e i ricercatori per individuare e applicare i metodi più appropriati di recupero dei nutrienti dai fanghi per il successivo utilizzo in agricoltura. La Commissione dovrebbe promuovere quadri legislativi per lo sviluppo di un mercato funzionale del fosforo e dell'azoto recuperati e gli Stati membri dovrebbero agevolare l'accesso al mercato e l'ulteriore utilizzo del fosforo recuperato. I requisiti in materia di recupero devono rimanere aperti agli sviluppi futuri della tecnologia e dei processi di recupero dei nutrienti. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'estrazione di risorse preziose dai fanghi di depurazione a fini agricoli, onde consolidare la resilienza e la sostenibilità del settore e contribuire all'autonomia strategica dell'industria dei fertilizzanti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero mirare a un'efficiente circolarità dei nutrienti e dovrebbero adoperarsi per migliorare il recupero dei nutrienti e dei metalli dai fanghi di depurazione, prestando attenzione al raggiungimento di altri benefici collaterali come la produzione di biogas o biochar.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Servono controlli supplementari per verificare la conformità alle nuove prescrizioni riguardanti i microinquinanti, l'inquinamento non domestico, la neutralità energetica, le emissioni di gas a effetto serra, le tracimazioni causate da piogge

Emendamento

(29) Servono controlli supplementari per verificare la conformità alle nuove prescrizioni riguardanti i microinquinanti, l'inquinamento non domestico, la neutralità energetica, **tutte** le emissioni di gas a effetto serra, **tra cui protossido di azoto e**

violente e il deflusso urbano. Per verificare le prestazioni del trattamento quaternario in termini di riduzione dei microinquinanti negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente monitorare una serie limitata di microinquinanti rappresentativi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe **essere in linea con le** migliori pratiche odierne attualmente in uso in Svizzera.

Nell'interesse dell'efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell'agglomerato. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell'ambito dell'8° programma di azione per l'ambiente⁶³, contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero alla sua base⁶⁴.

metano, e le tracimazioni causate da piogge violente e il deflusso urbano. **Tale monitoraggio sostiene la comunicazione sugli inventari nazionali, fornisce l'infrastruttura necessaria per l'attuazione degli orientamenti dell'IPCC per il monitoraggio e consente lo sviluppo futuro di piani d'azione per la mitigazione su base scientifica, in linea con l'accordo di Parigi.** Per verificare le prestazioni del trattamento quaternario in termini di riduzione dei microinquinanti negli scarichi di acque reflue urbane è sufficiente monitorare una serie limitata di microinquinanti rappresentativi. La frequenza di monitoraggio dovrebbe **basarsi sulle** migliori pratiche odierne attualmente in uso in Svizzera. **Dovrebbe essere estesa per rilevare, in particolare, sostanze pericolose quali telmisartano, bisfenolo A, beta estradiolo e acido perfluoroottansulfonico (PFOS).**

Nell'interesse dell'efficacia di costo, gli obblighi dovrebbero essere adattati in funzione delle dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e dell'agglomerato. I controlli forniranno inoltre dati per il quadro generale di monitoraggio ambientale istituito nell'ambito dell'8° programma di azione per l'ambiente⁶³, contribuendo nello specifico al quadro di monitoraggio dell'inquinamento zero alla sua base⁶⁴ **e sostenendo la transizione digitale nel settore idrico conformemente alla strategia digitale dell'UE.**

⁶³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"

⁶³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all'attuazione della presente direttiva eliminando l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall'obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. La Commissione e l'AEA dovrebbero avere accesso permanente alle banche dati nazionali. Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all'applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento (conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di oltre 10 000 a.e. e sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione alle tracimazioni causate da piogge violente/al deflusso urbano, all'accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e

Emendamento

(30) Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi e sfruttare meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione, è opportuno migliorare e semplificare la comunicazione riguardo all'attuazione della presente direttiva eliminando l'obbligo in capo agli Stati membri di riferire alla Commissione ogni due anni e quello in capo alla Commissione di pubblicare relazioni biennali. Tali obblighi dovrebbero essere sostituiti dall'obbligo per gli Stati membri di migliorare, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), le serie nazionali esistenti di dati standardizzati istituite a norma della direttiva 91/271/CEE e di aggiornarle periodicamente. La Commissione e l'AEA dovrebbero avere accesso permanente alle banche dati nazionali, ***accesso che dovrebbe essere reso disponibile al pubblico tramite una banca dati centralizzata a livello dell'Unione relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Tale banca dati dovrebbe consentire il confronto tra gli Stati membri per quanto riguarda le prestazioni degli impianti di trattamento nel prevenire l'inquinamento, permettere l'analisi comparativa delle misure adottate e favorire il rispetto della presente direttiva, compresa l'applicazione della responsabilità estesa del produttore, con particolare attenzione alle fonti di inquinamento.*** Per garantire la completezza delle informazioni riguardo all'applicazione della presente direttiva, le serie di dati dovrebbero includere informazioni sulla conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti di trattamento

del Consiglio⁶⁵ al fine di ottimizzare l'uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta.

(conformità/non conformità, carichi e concentrazioni degli inquinanti scaricati), sul livello di conseguimento degli obiettivi di neutralità energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra degli impianti di trattamento che trattano un carico di oltre 10 000 a.e. e sulle misure adottate dagli Stati membri in relazione alle tracimazioni causate da piogge violente/al deflusso urbano, ***compresi i sistemi di allerta precoce in caso di deflussi***, all'accesso ai servizi igienico-sanitari e al trattamento nei sistemi individuali ***come pure all'attuazione della responsabilità estesa del produttore***. Dovrebbe inoltre essere garantita piena coerenza con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵ al fine di ottimizzare l'uso dei dati e favorire la trasparenza assoluta. ***L'onere amministrativo della fornitura di informazioni e dati al pubblico dovrebbe rispettare in ogni momento il principio di proporzionalità.***

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) L'Unione dispone attualmente di ingenti finanziamenti per far fronte ai costi di attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Dal 2000 le dotazioni della politica di coesione per il settore delle acque reflue hanno raggiunto

l'ammontare di 38,8 miliardi di EUR. Oltre ai finanziamenti della politica di coesione per gli investimenti diretti nel settore idrico, anche i fondi dell'Unione, compresi i fondi della politica di coesione, di Orizzonte 2020 e LIFE, hanno sostenuto la ricerca nel settore idrico dell'Unione. Tra il 2000 e il 2017 l'Unione ha finanziato un totale di 138 progetti LIFE relativi al trattamento delle acque reflue. Sarà necessario un ulteriore sostegno a livello dell'Unione per attuare nuovi obiettivi ambiziosi e non lasciare indietro nessuno, garantendo nel contempo un elevato livello di trattamento delle acque reflue urbane e l'accesso dei cittadini a tale trattamento in tutta Europa. Il finanziamento del trattamento quaternario dovrebbe tuttavia essere procurato attraverso i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore insieme a finanziamenti nazionali per limitare l'impatto sulle bollette dell'acqua dei cittadini e per garantire il rispetto del principio "chi inquina paga". Come misura supplementare conforme alla valutazione dell'attuazione, la Commissione dovrebbe garantire che siano forniti mezzi finanziari adeguati per il trattamento delle acque reflue al fine di garantire l'adempimento complesso degli obblighi previsti nella presente direttiva da parte di tutti gli Stati membri attraverso i programmi di investimento del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP, post-2027).

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico ***che opera come mercato vincolato***, nel quale i cittadini e le piccole

Emendamento

(32) Quello della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane è un settore specifico nel quale i cittadini e le piccole imprese sono collegati alla rete

imprese sono collegati alla rete fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque importante assicurare l'accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l'energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l'impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online, sul sito web del gestore o dell'autorità competente.

fognaria senza poter scegliere il proprio gestore. È dunque ***importante garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari.*** È ***altresì*** importante assicurare l'accesso del pubblico agli indicatori fondamentali di prestazione dei gestori, quali il livello di trattamento conseguito, i costi del trattamento, l'energia consumata e generata, le relative emissioni di gas a effetto serra e l'impronta di carbonio. Per sensibilizzare il pubblico circa le implicazioni del trattamento delle acque reflue urbane, è opportuno fornire in modo facilmente accessibile, ad esempio in fattura, le informazioni chiave sui costi annuali di raccolta e trattamento per famiglia; altre informazioni dettagliate dovrebbero essere accessibili online, ***in un formato di facile utilizzo***, sul sito web del gestore o dell'autorità competente.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni

Emendamento

(33) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("la convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati integrino la direttiva 2003/4/CE stabilendo l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile, informazioni

sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto.

sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane, senza creare un regime giuridico distinto. ***Nel garantire che il pubblico della zona interessata sia informato sui livelli nocivi e significativi di contaminazione in caso di inquinamento delle acque superiore alla soglia stabilita dall'Unione o dalla legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione e istituire sistemi di allarme pubblico basati sulle migliori pratiche come la tecnologia di trasmissione Cell Broadcast.***

⁶⁶ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁶⁶ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare determinate parti degli allegati in relazione ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario e ai requisiti per le autorizzazioni specifiche allo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti nei fanghi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di

Emendamento

(35) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare determinate parti degli allegati in relazione ai requisiti di trattamento secondario, terziario e quaternario e ai requisiti per le autorizzazioni specifiche allo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti ***nelle acque reflue urbane e nei fanghi, al fine di incentivare varie tecniche di recupero, comprese la pirolisi e la precipitazione di***

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

struvite nonché il recupero dei nutrienti dai fanghi. Considerando che il fosforo e l'azoto sono risorse preziose per l'agricoltura, la Commissione dovrebbe mirare ad adottare tali atti delegati entro un anno dalla fine del periodo di recepimento della presente direttiva.

Entro tale periodo di tempo, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per ampliare l'elenco dei settori che contribuiscono ai regimi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali e metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario, la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti e l'elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo

Emendamento

(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulla progettazione dei sistemi individuali e metodi di monitoraggio e valutazione degli indicatori per il trattamento quaternario, ***l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei microinquinanti***, la definizione di condizioni e criteri comuni di applicazione delle deroghe alla responsabilità estesa del produttore per taluni prodotti e

sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e a misurare la resistenza agli antimicrobici e le microplastiche nelle acque reflue urbane, come pure per l'adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'AEA sull'attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷.

l'elaborazione di metodologie finalizzate a sostenere lo sviluppo di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane e a misurare la resistenza agli antimicrobici e le microplastiche nelle acque reflue urbane, come pure per l'adozione del formato e delle modalità di presentazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'AEA sull'attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷. ***La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato per stabilire i requisiti per il monitoraggio delle microplastiche nelle acque reflue urbane di cui alla presente direttiva, conformemente alla procedura stabilita nella presente direttiva, 12 mesi dopo la loro aggiunta all'elenco di controllo a norma della direttiva 2022/0344 (COD).***

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) È importante garantire che la presente direttiva assicuri una migliore qualità dell'acqua senza compromettere l'accessibilità e la disponibilità, anche economica, dei prodotti essenziali.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 ter) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un rimborso supplementare della differenza dei costi generati dalle prescrizioni previste nella presente direttiva a sostegno dei medicinali essenziali per far sì che rimangano disponibili sul mercato e accessibili ai cittadini.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁶⁸, una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

(38) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁶⁸, una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici. La valutazione dovrebbe prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di **introdurre obiettivi di riduzione per le emissioni di gas a effetto serra del settore del trattamento delle acque reflue, alla necessità di rimuovere le microplastiche e le PFAS dalle acque reflue urbane prima dello scarico e alla necessità di** adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, **del metodo di eliminazione e denaturazione di tali prodotti nella fase di utilizzo finale senza gravi impatti**

ambientali, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio ***e analisi*** dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. ***Nell'adottare le misure pertinenti a livello di Unione e nazionale per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento idrico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel TFUE, nonché dal principio del "non nuocere" del Green Deal europeo.***

⁶⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁶⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute ***umana***, ***eliminando*** progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque. Essa stabilisce inoltre norme sull'accesso ai servizi igienico-sanitari, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane e sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane .

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute, ***in conformità all'approccio One Health***, ***riducendo*** progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque ***e al contempo contribuendo alla transizione verso un'economia circolare***. Essa stabilisce inoltre norme sull'accesso ***per tutti*** ai servizi igienico-sanitari, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane e sulla

sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane *e, attraverso la pianificazione integrata della gestione delle acque reflue, mira ad aumentare le sinergie con l'azione di adattamento ai cambiamenti climatici e di ripristino dell'ecosistema urbano.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) "acque reflue urbane": *acque reflue domestiche , miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche e deflusso urbano;*

Emendamento

1) "acque reflue urbane": *le acque seguenti:*

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) *acque reflue domestiche;*

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) *miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche;*

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) miscuglio di acque reflue domestiche e deflusso urbano;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) miscuglio di acque reflue domestiche e non domestiche e deflusso urbano;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "acque reflue non domestiche": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate nelle reti fognarie da edifici adibiti a uno degli usi seguenti:

(3) "acque reflue non domestiche": qualsiasi tipo di acque reflue **non costituite in prevalenza da prodotti del metabolismo umano o di attività domestiche e** scaricate nelle reti fognarie da edifici adibiti a uno degli usi seguenti:

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "agglomerato": area in cui il carico inquinante delle acque reflue urbane è sufficientemente concentrato (**10** a.e. per ettaro o più) da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque

(4) "agglomerato": area in cui il carico inquinante delle acque reflue urbane è sufficientemente concentrato (**25** a.e. per ettaro o più) da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque

reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "deflusso urbano": acqua piovana **proveniente** da agglomerati, raccolta in collettori fognari combinati o separati;

Emendamento

(5) "deflusso urbano": acqua piovana, **neve o acqua di fusione provenienti** da agglomerati, raccolta in collettori fognari combinati o separati;

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "tracimazione causata da piogge violente": scarico in acque recipienti di acque reflue urbane non trattate da collettori fognari combinati a causa di precipitazioni piovose;

Emendamento

(6) "tracimazione causata da piogge violente": scarico in acque recipienti di acque reflue urbane **parzialmente trattate e** non trattate da collettori fognari combinati **o da impianti di trattamento delle acque reflue urbane** a causa di precipitazioni piovose **eccessive**;

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "microinquinante": sostanza, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell'ambiente e nelle acque reflue urbane in concentrazioni **di ordine inferiore ai milligrammi** per litro, che può essere considerata pericolosa per la salute **umana**

Emendamento

(16) "microinquinante": sostanza **definita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006**, compresi i relativi prodotti di decomposizione, solitamente presente nell'ambiente e nelle acque reflue urbane in concentrazioni **dell'ordine del microgrammo** per litro **o inferiori**, che può

o l'ambiente in base **a uno dei** criteri di cui all'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE)⁶⁹;

essere considerata pericolosa per la salute **e** l'ambiente in base **ai** criteri di cui all'allegato I, parti 3 e 4, del regolamento (CE)⁶⁹;

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": organizzazione istituita **collettivamente dai** produttori **allo scopo** di adempiere agli obblighi loro imposti all'articolo 9;

Emendamento

(19) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": organizzazione istituita **sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri con il dovuto sostegno per consentire ai** produttori di adempiere agli obblighi loro imposti all'articolo 9;

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "principio chi inquina paga": il principio secondo cui chi inquina sostiene i costi dell'inquinamento o dei danni ambientali che ha provocato, compreso il costo delle misure adottate per prevenire, controllare e porre rimedio all'inquinamento;

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "servizi igienico-sanitari": strutture e servizi per lo smaltimento sicuro di urine e feci umane e ***del sangue mestruale umano***;

Emendamento

(20) "servizi igienico-sanitari": strutture e servizi per lo smaltimento sicuro, ***igienico, protetto e socialmente e culturalmente accettabile*** di urine e feci umane e ***per la sostituzione e lo smaltimento di prodotti mestruali, in maniera rispettosa della vita privata e della dignità***;

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) "approccio One Health": approccio integrato e unificante che intende raggiungere un equilibrio sostenibile e ottimizzato tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, è strettamente interconnessa e interdipendente;

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti delle procedure decisionali per l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tali procedure, ivi comprese le

(22) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può verosimilmente subire gli effetti delle procedure decisionali per l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente direttiva, o che ha un interesse rispetto a tali procedure, ivi comprese le

organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute **umana** o dell'ambiente;

organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute, **in linea con l'approccio One Health**, o dell'ambiente;

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione

(23) "supporto in plastica per biomasse": supporto in plastica usato per lo sviluppo dei batteri necessari per il trattamento delle acque reflue **urbane**;

Emendamento

(23) "supporto in plastica per biomasse": **qualsiasi** supporto in plastica usato per lo sviluppo dei batteri, **compresi tra l'altro i biovettori, i biogranuli e i granuli di polistirene**, necessari per il trattamento delle acque reflue;

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) **"emissioni dirette di gas a effetto serra": emissioni che provengono da fonti di proprietà dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie o da loro controllate e che includono emissioni di gas come metano e protossido d'azoto;**

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) **"emissioni indirette di gas a effetto serra": il rilascio di gas derivanti dalla produzione di elettricità acquistata e immessa nell'impianto di trattamento**

delle acque reflue urbane e nelle reti fognarie, nonché dal funzionamento di tali impianti e reti;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro il 31 dicembre **2030** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **1 000** e 2 000 rispettino le prescrizioni seguenti:

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre **2032** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **750** e 2 000 rispettino le prescrizioni seguenti:

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano misure per garantire che le autorità competenti effettuino una valutazione dei livelli delle perdite di acque reflue e delle emissioni associate sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acque reflue. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti fattori di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici. Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2030, gli obiettivi nazionali per ridurre i livelli delle perdite di acque reflue nel loro territorio entro il 31 dicembre 2035. Gli Stati membri possono offrire incentivi significativi per assicurare che i gestori di acque reflue nel loro territorio rispettino gli obiettivi nazionali.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 3, laddove eccezionalmente la realizzazione di una rete fognaria non **sia giustificata** o perché non **presenterebbe** vantaggi dal punto di vista ambientale o perché **comporterebbe** costi eccessivi, gli Stati membri provvedono affinché siano usati sistemi individuali per il trattamento delle acque reflue urbane ("sistemi individuali").

Emendamento

1. In deroga all'articolo 3, laddove eccezionalmente la realizzazione di una rete fognaria **o il collegamento alla stessa** non **siano giustificati** o perché non **presenterebbero** vantaggi dal punto di vista ambientale o perché **comporterebbero** costi eccessivi, gli Stati membri provvedono affinché siano usati sistemi individuali per il trattamento delle acque reflue urbane ("sistemi individuali") **o altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione della salute e ambientale.**

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali siano tali da garantire un livello di **trattamento** almeno pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali **di cui al paragrafo 1** siano tali da garantire un livello di **protezione della salute e ambientale** almeno pari al trattamento secondario e terziario di cui agli articoli 6 e 7.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché **gli agglomerati in cui sono in uso** sistemi individuali siano registrati in un registro pubblico e **le** autorità competenti **effettuino**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché **i** sistemi individuali siano registrati in un registro pubblico e **siano sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle** autorità competenti **e si scambiano le migliori**

ispezioni periodiche *di detti sistemi*.

prassi sull'uso e sul funzionamento dei sistemi individuali nonché sulle ispezioni periodiche ogni quattro anni, compresi gli aspetti gestionali e operativi da parte delle autorità competenti.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva definendo* requisiti minimi di progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi individuali e *precisando* i requisiti per le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento

3. *Gli Stati membri stabiliscono, sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, requisiti minimi di progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi individuali in tutta l'Unione e stabiliscono* i requisiti per le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dettagliata dell'uso di tali sistemi *in ciascun agglomerato*. La motivazione:

Emendamento

4. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dettagliata dell'uso di tali sistemi. La motivazione:

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3 se la Commissione ha esercitato la delega di poteri a norma del medesimo paragrafo.

soppresso

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dimostra il rispetto degli obiettivi ambientali stabiliti nella direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Entro **il 31 dicembre 2025** gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici e le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, si applica una delle condizioni seguenti:

Entro ... **[due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]** gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici e le proiezioni climatiche allo stato dell'arte, **comprese le variazioni stagionali**, si applica una delle condizioni seguenti:

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute

a) le tracimazioni causate da piogge violente o il deflusso urbano rappresentano un rischio per l'ambiente o la salute **in**

umana;

linea con l'approccio One Health;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre l'1 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte;

Emendamento

b) le tracimazioni causate da piogge violente rappresentano oltre l'1 % ***circa*** del carico annuo di acque reflue urbane raccolte, calcolato in condizioni meteorologiche asciutte;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) requisiti stabiliti all'articolo 1 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

Emendamento

4. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, ***compresa la specifica delle parti completate e degli elementi ancora da mettere in atto***, sono messi a disposizione della Commissione su richiesta ***entro tre mesi dalla loro pubblicazione.***

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all'allegato V.

Emendamento

5. I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all'allegato V **e danno priorità, ove possibile, a soluzioni per le infrastrutture verdi e blu.**

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione adotta misure adeguate con riferimento ai piani integrati di gestione delle acque reflue urbane istituiti dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano come minimo gli elementi elencati nell'allegato V.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fornire metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell'obiettivo **indicativo** di riduzione dell'inquinamento di cui **all'allegato V, punto 2, lettera a)**;

b) fornire metodologie per la determinazione di indicatori alternativi, **come definito nell'allegato V, punto 2, lettera a)**, per verificare il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento di cui **a tale** punto;

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli Stati membri mirano ad aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane per ridurre le tracimazioni causate da piogge violente utilizzando soluzioni naturali.*

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. *Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati ogni cinque anni dopo la loro elaborazione e all'occorrenza aggiornati.*

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A titolo di deroga, gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni a clima freddo, dove è difficile effettuare un trattamento biologico efficace a causa delle basse temperature, possono essere sottoposti ad un trattamento (richiesta biochimica di ossigeno, BOD5, definita all'allegato I, tabella 1, riga 2) meno rigido di quello previsto al paragrafo 1, se la temperatura media annua dell'acqua all'entrata è inferiore a 6 °C e purché studi dettagliati comprovino che tali scarichi non hanno ripercussioni negative sull'ambiente. Tuttavia, il trattamento deve raggiungere una percentuale minima di riduzione del 40 %, misurata almeno una volta alla settimana. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne

informano la Commissione.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **1 000** e 2 000 gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre **2030**, le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte al trattamento secondario in conformità al paragrafo 3 o a un trattamento equivalente prima dello scarico.

Emendamento

2. Per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra **750** e 2 000 gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre **2032**, le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte al trattamento secondario in conformità al paragrafo 3 o a un trattamento equivalente prima dello scarico.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il carico espresso in a.e. è calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete dovute a piogge abbondanti.

Emendamento

4. Il carico espresso in a.e. è calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nel corso dell'anno escludendo situazioni **meteorologiche** inconsuete **quali quelle** dovute a piogge abbondanti.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre **2030** gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 50 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di

Emendamento

Entro il 31 dicembre **2033** gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi del 50 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di

100 000 a.e. o più e al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

100 000 a.e. o più e al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre **2035** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

Emendamento

Entro il 31 dicembre **2038** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più siano sottoposti a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il **31 dicembre 2025** gli Stati membri redigono un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione e lo aggiornano ogni cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2030.

Emendamento

Entro il ... *[inserire la data corrispondente a 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]*, gli Stati membri redigono *e pubblicano* un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione, *indicando anche se tali aree siano sensibili al fosforo e/o all'azoto*, e lo aggiornano ogni cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2030, *inserendo anche informazioni sulla causa dell'eutrofizzazione*.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell'allegato II.

Emendamento

L'elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell'allegato II. ***Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione pubblica orientamenti per l'attuazione armonizzata dell'allegato 2, in particolare per quanto riguarda i corpi idrici transfrontalieri.***

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre **2035** gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. **compreso tra 10 000 e 100 000** che scaricano in aree incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 e al [OP: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in tali aree.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 31 dicembre **2038** gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. **di 10 000 o più** che scaricano in aree incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 e al [OP: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore della presente direttiva] non applicano il trattamento terziario, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in tali aree.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre **2040** gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. **compreso tra 10 000 e 100 000**, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in aree incluse nell'elenco di

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 31 dicembre **2043** gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. **di 10 000 o più**, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento terziario in conformità al paragrafo 4 prima dello scarico in aree incluse nell'elenco di cui al

cui al paragrafo 2.

paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

I campioni prelevati a norma dell'articolo 21 e dell'allegato I, parte D, ***sono conformi*** ai valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2. Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell'allegato I, parte D, tabella 4.

Emendamento

La media annua dei campioni prelevati a norma dell'articolo 21 e dell'allegato I, parte D, ***è conforme*** ai valori parametrici indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2, ***per garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente.*** Il numero massimo consentito di campioni non conformi a detti valori figura nell'allegato I, parte D, tabella 4.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **82,5 %** per il fosforo totale e **80 %** per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2035;

Emendamento

a) **90 %** per il fosforo totale e **75 %** per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2035;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) **90 %** per il fosforo totale e **85 %** per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2040.

Emendamento

b) **93 %** per il fosforo totale e **80 %** per l'azoto totale entro il 31 dicembre 2040.
I giorni in cui la temperatura dell'effluente scende al di sotto dei 12 °C non sono rilevanti per il calcolo dell'eliminazione dell'azoto ai fini di quanto indicato nel primo comma.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 entro sette anni dall'inclusione nell'elenco.

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2 **e gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in un bacino idrografico di un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2** dopo l'aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 4 entro sette anni dall'inclusione nell'elenco.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2030** gli Stati membri provvedono affinché il 50 % degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **100 000** a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

Emendamento

Entro ... **[cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]** gli Stati membri provvedono affinché il 50 % degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2035** gli Stati membri provvedono affinché tutti gli impianti di

Emendamento

Entro ... **[dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]** gli Stati membri

trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **100 000** a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

provvedono affinché tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di **150 000** a.e. o più siano sottoposti a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2030** gli Stati membri stilano un elenco **delle aree del** loro territorio nazionale **nelle** quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. Successivamente gli Stati membri riesaminano tale elenco ogni cinque anni e all'occorrenza lo aggiornano.

Emendamento

Entro ... **[due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]** gli Stati membri stilano **e pubblicano** un elenco **degli agglomerati con 100 000 a.e. o più sul** loro territorio nazionale **ed entro ... [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]** stilano **e pubblicano un elenco degli agglomerati con 35 000 a.e. o più sul loro territorio nazionale nei** quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l'ambiente. Successivamente gli Stati membri riesaminano tale elenco **almeno** ogni cinque anni e all'occorrenza lo aggiornano **senza indebito ritardo**.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'elenco di cui al primo comma **include** le aree seguenti, a meno che in esito a una valutazione del rischio possa essere dimostrata l'assenza di rischi per la salute **umana** e l'ambiente:

Emendamento

Gli elenchi di cui al primo comma **includono** le aree seguenti, a meno che in esito a una valutazione del rischio possa essere dimostrata l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente:

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE.

Emendamento

f) aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE, **2006/118/CE**, 2008/105/CE e **2008/56/CE**;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) zone speciali di conservazione designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE che fanno parte della rete ecologica Natura 2000.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro non stabilisce gli elenchi di cui al paragrafo 2 entro i termini ivi stabiliti, tutti gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 35 000 a.e. o più sono sottoposti a trattamento quaternario conformemente al paragrafo 5.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, entro ... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 100 000 e 150 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Entro... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 100 000 e 150 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2035** gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. **compreso tra 10 000 e 100 000**, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, entro ... [dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono affinché, per il 50 % degli agglomerati con un numero di a.e. *pari a 35 000 o più*, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2040** gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. **compreso tra 10 000 e 100 000**, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Entro... **[quindici anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]**, gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli agglomerati con un numero di a.e. **pari a 35 000 o più**, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a trattamento quaternario in conformità al paragrafo 5 prima dello scarico in un'area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 35 000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un' area inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti anche ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parti B e D, al fine di adeguare al progresso tecnologico e scientifico i requisiti e i metodi di cui al **secondo** comma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per modificare l'allegato I, parti B e D, al fine di adeguare al progresso tecnologico e scientifico i requisiti e i metodi di cui al **primo** comma.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri ***adottano misure tese a garantire che*** i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Emendamento

Gli Stati membri ***provvedono affinché*** i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La responsabilità estesa del produttore è integrata da finanziamenti nazionali destinati all'ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire che non vi siano conseguenze indesiderate sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche sul piano economico, di prodotti essenziali, in particolare i medicinali, individuati con l'assistenza dell'EMA e dell'ECHA, e al fine di garantire che gli operatori dispongano di fondi sufficienti. I finanziamenti nazionali non superano il 20 % e non pregiudicano il principio "chi inquina paga".

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto

Emendamento

La responsabilità estesa del produttore e i finanziamenti nazionali comprendono:

segue:

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) costi totali di conformità agli obblighi imposti dall'articolo 8, compresi i costi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti ***derivanti*** dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a); ***e***

Emendamento

a)costi totali di conformità agli obblighi imposti dall'articolo 8, compresi i costi del trattamento quaternario (***spese in conto capitale e spese operative***) delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti ***che non possono essere rimossi tramite trattamenti primari, secondari o terziari, e che derivano*** dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a); ***e***

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Sulla base dei risultati del monitoraggio previsto a norma dell'articolo 21, la Commissione rivede ogni cinque anni l'elenco dei prodotti di cui all'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva ampliando l'elenco dei prodotti contemplati dall'allegato III.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La responsabilità estesa del produttore si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti immessi sul mercato o i loro singoli componenti siano stati fabbricati in uno Stato membro o in un paese terzo, o che i produttori abbiano una sede legale nell'Unione o che il prodotto sia immesso sul mercato tramite una piattaforma digitale.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri possono aggiungere altri settori sulla base delle prove della presenza dei microinquinanti prodotti da tale settore.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la quantità di prodotto che immettono sul mercato è inferiore a 2 tonnellate l'anno; o

a) la quantità di prodotto che immettono sul mercato *dell'Unione* è inferiore a 2 tonnellate l'anno; o

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i prodotti che immettono sul mercato non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

Emendamento

b) i prodotti che immettono sul mercato ***sono rapidamente biodegradabili conformemente all'allegato I, parte 4.1.2.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008^{1 bis} nelle acque reflue o*** non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato sono rapidamente biodegradabili in condizioni acquatiche, conformemente all'allegato I, parte 4.1.2.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 118

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati ***entro il ... [la data di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1]*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 119

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione facilita lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 120

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore aderendo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore aderendo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore ***o affinché un'organizzazione consolidata permetta a tali produttori di***

adempiere ai loro obblighi.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue a fine vita;

Emendamento

ii) informazioni sulla pericolosità dei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue **e sulla loro biodegradabilità** a fine vita;

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il contributo finanziario dei produttori sia destinato ai costi di cui al paragrafo 1 e i gestori degli impianti di trattamento possano accedere ai fondi in base ai loro cicli di investimento e alle loro esigenze.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti relativi al regime di responsabilità estesa del produttore e alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 9 e 10 siano soddisfatti prima che inizi l'attuazione delle prescrizioni per il trattamento quaternario di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) concorda norme dettagliate sulla ripartizione degli oneri che tengano conto di fattori quali la quantità di microinquinanti presenti nel prodotto.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori riguardo alle misure di prevenzione dei rifiuti, ai sistemi di ritiro e di raccolta e all'impatto che modalità inadeguate di smaltimento dei prodotti elencati nell'allegato III hanno sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell'attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle

2. Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell'attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi ***in modo trasparente***, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente, ***che gli Stati membri possano consultare le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del***

organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

produttore ed effettuare investimenti negli impianti di trattamento delle acque reflue indipendentemente dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. ***Le autorità competenti comunicano e scambiano i dati necessari con le altre autorità competenti su base regolare, almeno ogni sei mesi, al fine di soddisfare i requisiti.***

Emendamento 127

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro che immettono prodotti sul suo mercato:

a) ***designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o***

b) ***adottino misure equivalenti alla lettera a).***

Emendamento

4. Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro ***o in un paese terzo*** che immettono prodotti sul suo mercato ***designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi della presente direttiva derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio.***

Emendamento 128

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il dialogo di cui al primo comma è tale, in particolare, da consentire l'individuazione e l'attuazione di misure finalizzate a rendere la responsabilità estesa del produttore e dell'inquinatore il più efficiente possibile dal punto di vista economico, come ad esempio misure per ridurre la pressione dei microinquinanti sulle acque reflue, nonché la scelta della tecnologia più adeguata nel trattamento quaternario e al fine di prevenire qualsiasi conseguenza indesiderata per l'accessibilità, anche sul piano economico, e la disponibilità dei prodotti medicinali.

Emendamento 129

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le associazioni che rappresentano i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue hanno lo status di osservatori in seno alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 130

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie. Gli audit sono effettuati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e *tra le altre cose* individuano

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie. Gli audit sono effettuati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE e *all'articolo 11 della direttiva*

le possibilità di usare ***o produrre*** energia ***rinnovabile*** con efficacia di costo, ***con*** particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano. I primi audit sono effettuati:

(...) sull'efficienza energetica (rifusione) e, utilizzando gli strumenti digitali ove possibile, individuano le possibilità di usare energia con efficacia di costo, ridurre il consumo energetico, recuperare e usare il calore di scarto in loco o tramite un sistema distrettuale o produrre energia rinnovabile. Viene posta particolare attenzione all'individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano e protossido di azoto. I primi audit sono effettuati:

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro ***il 31 dicembre 2025*** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;

Emendamento

a) entro... ***[24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]*** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) entro ***il 31 dicembre 2030*** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

Emendamento

b) entro... ***[48 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]*** per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico compreso tra 10 000 e 100 000 a.e. e le reti fognarie ad essi collegate.

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'energia totale annua da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, generata a livello nazionale dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più sia equivalente almeno a:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'energia totale annua da fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, generata a livello nazionale, ***in loco o all'esterno***, dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più ***e indipendentemente dal fatto che sia utilizzata in loco o all'esterno dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dai relativi proprietari o gestori***, sia equivalente almeno a:

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il 50 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre ***2030***;

Emendamento

a) il 50 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre ***2033***;

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il 75 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre ***2030***;

Emendamento

b) il 75 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre ***2036***;

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri agevolano le procedure di approvazione per lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile che gli impianti di trattamento delle acque reflue devono utilizzare, in conformità della direttiva (UE) 2018/2001.*

Emendamento 267

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *A titolo di deroga, se uno Stato membro non raggiunge il 100 % della neutralità energetica a livello nazionale per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, nonostante abbia attuato tutte le misure di efficienza energetica previste dagli audit energetici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e non è in grado di aumentare la produzione di energia negli impianti di trattamento delle acque reflue, in loco o all'esterno, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato membro può autorizzare in via eccezionale l'acquisto di energia rinnovabile da fonti esterne attraverso accordi di acquisto di energia elettrica per la percentuale rimanente, ma fino a un massimo del 40 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.*

Emendamento 138

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione propone una tabella di marcia per la riduzione delle emissioni di*

metano per il 2030. Gli Stati membri provvedono affinché il settore del trattamento delle acque reflue sia climaticamente neutro entro il 2050.

Emendamento 139

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La notifica è immediata in caso di inquinamento accidentale che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle.

Emendamento

La notifica è immediata in caso di inquinamento che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle.
La notifica è inviata anche ai pertinenti portatori di interessi dei bacini idrografici, quali i gestori di acqua potabile. In caso di scarico che incida sulla salute o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato lo scarico provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro e la Commissione siano informate immediatamente.

Emendamento 140

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre un mese dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

Emendamento 141

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare alla fonte per proteggere le acque recipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione, *ove applicabile, in conformità alla pertinente legislazione sugli inquinanti delle acque* e le misure da adottare alla fonte per proteggere le acque recipienti al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare su richiesta le autorizzazioni specifiche *rilasciate* per i loro bacini idrografici.

Emendamento

b) permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare su richiesta le autorizzazioni specifiche per i loro bacini idrografici *prima della loro concessione*;

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) garantisca che l'operatore che scarica le acque reflue non domestiche soddisfi tutti i seguenti requisiti:

i) le sostanze inquinanti rilasciate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recuperare risorse;

ii) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

iii) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) non rilasci l'autorizzazione specifica qualora lo scarico non domestico rappresenti un rischio per i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184;

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) garantisca che tali procedure non ritardino indebitamente la concessione dell'autorizzazione specifica.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune, compreso il riesame delle autorizzazioni specifiche, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune, compreso il riesame *e, se necessario, la revoca* delle autorizzazioni specifiche, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 qualora si verifichi una delle situazioni seguenti:

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741;

Emendamento

c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741 **o riutilizzate a fini diversi da quelli agricoli**;

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di incidente o inconveniente che incida sui gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, l'autorità competente impone al gestore che detiene un'autorizzazione specifica di adottare qualsiasi misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. L'autorità competente informa i gestori dei piani di trattamento delle acque reflue, compresi i gestori del settore delle acque reflue transfrontaliere interessati, delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute e all'ambiente.

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque

1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque

reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Le acque reflue trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/741.

reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, *in particolare nelle zone soggette a stress idrico e per fini industriali, qualora non vi sia alcun impatto negativo per l'ambiente e la salute e siano state attuate misure di gestione del rischio. Le esigenze di riutilizzo delle acque sono valutate tenendo conto dei piani nazionali di gestione dei bacini idrografici istituiti ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Gli Stati membri provvedono affinché il riutilizzo delle acque reflue non metta in pericolo il flusso ecologico nelle acque recipienti al momento della pianificazione delle finalità del riutilizzo.* Le acque reflue trattate riutilizzate per l'irrigazione agricola sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/741.

Emendamento 150

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di promuovere l'economia circolare, i requisiti per il trattamento terziario, di cui all'articolo 7 e all'allegato I, parte B, tabella 2, non si applicano temporaneamente alle acque affinate destinate esclusivamente al riutilizzo nell'irrigazione agricola, riducendo pertanto la necessità di aggiungere azoto e fosforo all'acqua utilizzata per l'irrigazione.

Il riutilizzo delle acque affinate a fini agricoli di cui al primo comma è consentito solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non vi è alcun rischio per la salute o per l'ambiente, compresa l'eutrofizzazione;*
- b) l'acqua affinata soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2020/741;*

c) *vi è un monitoraggio supplementare dei microinquinanti e delle microplastiche nelle acque reflue urbane affinate;*

d) *il flusso ecologico minimo dei corpi idrici recipienti non è messo in pericolo;*

e) *vi è una capacità di trattamento o stoccaggio sufficiente per tutte le acque reflue urbane in entrata nei periodi in cui le acque reflue urbane non sono riutilizzate in agricoltura.*

In caso di ricorso alla deroga di cui al primo comma, alle acque reflue urbane riutilizzate si applica il trattamento quaternario a norma dell'articolo 8.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. A meno che gli Stati membri non abbiano già elaborato strategie nazionali comparabili in materia di acque, entro il ... [si prega di inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri istituiscono, in consultazione con la Commissione e i portatori di interessi pertinenti, fra cui le agenzie governative e gli enti locali e regionali, i servizi idrici, l'industria, le organizzazioni non governative e il mondo accademico, un piano nazionale di riutilizzo e risparmio dell'acqua che:

a) *individuare delle serie di azioni necessarie per garantire la sicurezza, la sostenibilità e la resilienza delle risorse idriche degli Stati membri o delle risorse idriche transfrontaliere da essi condivise con un altro Stato membro o con un paese terzo;*

b) *definire gli obiettivi e i piani*

d'azione nazionali nelle zone definite, quali elencate alla lettera a), anche per il riutilizzo e il risparmio idrico, fatto salvo l'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/741, tenendo conto delle proiezioni sui cambiamenti climatici per quanto riguarda la disponibilità di acqua, in caso di scarico delle acque reflue urbane trattate;

c) fornisca una descrizione delle misure di attuazione per conseguire gli obiettivi, compresi i relativi mezzi finanziari.

Emendamento 152

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per anticipare e adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per far fronte all'aumento dei carichi di acque reflue domestiche, compresa la costruzione di nuove infrastrutture, ove necessario. Sono adottate tutte le misure di precauzione per evitare il deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati.

Si ritiene che gli Stati membri rispettino gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a) le modalità alternative per far fronte all'aumento dei carichi delle acque reflue domestiche e dei carichi di deflusso, compreso l'esame dei punti di scarico alternativi, non produrrebbero maggiori benefici per l'ambiente o comporterebbero costi eccessivi;

b) tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili sono stabilite nell'autorizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue di cui agli

articoli 14 e 15 e sono attuate in maniera efficace per ridurre al minimo gli impatti delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati, prevedendo, se necessario, controlli più rigidi sulle emissioni, al fine di rispettare gli obiettivi fissati nella direttiva 2000/60/CE e gli standard di qualità ambientale stabiliti a norma della direttiva 2008/105/CE.

La conformità ai criteri di cui al secondo comma è dimostrata nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento 153

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualora uno standard di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle stabilite nell'allegato I, parti A e B, l'autorizzazione specifica contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.

Emendamento 154

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti dello Stato membro.

f) qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica, **come l'E. Coli o la legionella**, ritenuto d'interesse ai fini del monitoraggio **dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)** o dalle autorità competenti dello Stato membro.

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento permanenti tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, ***utilizzando strumenti e tecnologie digitali ove opportuno***, allo scopo di:

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) determinare la chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra gli operatori e le pertinenti autorità competenti, anche per quanto riguarda il campionamento e l'analisi;

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) specificare le responsabilità delle autorità competenti coinvolte, dei gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e degli altri attori pertinenti, laddove i costi aggiuntivi per il campionamento e l'analisi derivanti dagli obblighi di cui al presente articolo non siano imputati ai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente al paragrafo 1, ***tenendo*** conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale; ***e***

Emendamento

b) determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente al paragrafo 1, ***considerando che la realizzazione del campionamento spetta alle autorità competenti per il trattamento delle acque reflue urbane e lo svolgimento delle analisi spetta alle autorità competenti per la salute pubblica. Ciò tiene*** conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale.

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili.

Emendamento

c) organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e alle piattaforme dell'Unione, ove disponibili, ***nonché alle società di gestione dell'acqua potabile.***

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se l'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un'emergenza di sanità pubblica **dovuta al SARS-CoV-2, è monitorata la presenza del virus e delle sue varianti nelle** acque reflue urbane originate da almeno il 70 % della popolazione nazionale e, per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, è prelevato almeno un campione a settimana. Il monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica **dovuta al SARS-CoV-2.**

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro il 1° gennaio 2025 affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio almeno due volte l'anno all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, se del caso, nelle reti fognarie.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti **di esecuzione** secondo la procedura di cui all'articolo 28 per **garantire l'applicazione uniforme della** presente direttiva istituendo una

Emendamento

Se l'autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un'emergenza di sanità pubblica, **sono monitorate le** acque reflue urbane originate da almeno il 70 % della popolazione nazionale e, per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, è prelevato almeno un campione a settimana. Il monitoraggio prosegue fino a che l'autorità competente dichiara la fine dell'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento

Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro il 1° gennaio 2025 affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio almeno due volte l'anno all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, se del caso, nelle reti fognarie. **Gli Stati membri incoraggiano un ulteriore monitoraggio della resistenza antimicrobica quando sono disponibili tecnologie adeguate a un ritmo efficace sotto il profilo dei costi.**

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti **delegati** secondo la procedura di cui all'articolo 27 per **integrare la** presente direttiva istituendo una metodologia

metodologia armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane.

armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane, ***tenendo conto dei dati delle autorità nazionali di sanità pubblica e delle autorità nazionali responsabili del monitoraggio della resistenza agli antimicrobici.***

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri identificano i rischi per l'ambiente e per la salute ***umana*** posti dagli scarichi di acque reflue urbane e almeno i rischi connessi a quanto segue:

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri identificano i rischi per l'ambiente e per la salute posti dagli scarichi di acque reflue urbane, ***tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e degli eventi estremi***, e almeno i rischi connessi a quanto segue:

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) buono stato ecologico dei corpi idrici, come definito all'articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE;

Emendamento

c) buono stato ecologico dei corpi idrici, come definito all'articolo 2, punto 22), ***buono stato chimico delle acque superficiali, come definito all'articolo 2, punto 24), e buono stato chimico delle acque sotterranee, come definito all'articolo 2, punto 25)***, della direttiva 2000/60/CE;

Emendamento 165

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d bis) buono stato ecologico
dell'ambiente marino, come definito
all'articolo 3, punto 5, della direttiva
2008/56/CE.***

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, ***comprese se del caso*** le misure seguenti:

2. Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, ***che possono comprendere*** le misure seguenti:

Emendamento 167

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***-a) misure di prevenzione oltre alle
misure previste o adottate a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3, della
direttiva 2000/60/CE, ove necessario per
garantire la qualità del corpo idrico; gli
Stati membri promuovono il controllo alla
fonte per prevenire l'inquinamento nelle
acque reflue urbane in linea con
l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;***

Emendamento 168

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) realizzazione di reti fognarie conformemente all'articolo 3 per gli agglomerati con meno di **1 000** a.e.;

Emendamento

a) realizzazione di reti fognarie conformemente all'articolo 3 per gli agglomerati con meno di **750** a.e.;

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) applicazione del trattamento secondario conformemente all'articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di **1 000** a.e.;

Emendamento

b) applicazione del trattamento secondario conformemente all'articolo 6 agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di **750** a.e.;

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni **cinque** anni. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta.

Emendamento

3. I rischi identificati conformemente al paragrafo 1 sono riesaminati ogni **sei** anni **e allineati alla tempistica del riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva 2000/60/CE**. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 23 e comunicata alla Commissione su richiesta. **Tale sintesi è resa disponibile al pubblico.**

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria a **migliorare** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

Emendamento

Fatti salvi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, ***tenendo conto nel contempo delle prospettive e circostanze locali e regionali in materia di servizi igienico-sanitari***, adottano ogni misura necessaria a **garantire** l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutte le persone, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

Emendamento 172

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2**

Testo della Commissione

A tale scopo, entro il 31 dicembre **2027** gli Stati membri:

Emendamento

A tale scopo, entro il 31 dicembre **2030** gli Stati membri:

Emendamento 173

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) individuano le categorie di persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, **compresi i** gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;

Emendamento

a) individuano le categorie di persone prive di accesso o con un accesso limitato alle strutture igienico-sanitarie, **prestando una particolare attenzione ai** gruppi vulnerabili ed emarginati, e indicano i motivi di tale mancanza di accesso;

Emendamento 174

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) valutano le possibilità di migliorare

Emendamento

b) valutano le possibilità di migliorare,

l'accesso di tutte le categorie di persone di cui alla lettera a) alle strutture igienico-sanitarie;

e migliorano, l'accesso di tutte le categorie di persone di cui alla lettera a) alle strutture igienico-sanitarie;

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) per gli agglomerati con **10 000** a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne.

Emendamento

c) per gli agglomerati con **5 000** a.e. o più, incoraggiano la realizzazione negli spazi pubblici di un numero sufficiente di strutture igienico-sanitarie accessibili gratuitamente e in sicurezza, soprattutto per le donne;

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) incoraggiano le autorità competenti a mettere a disposizione strutture igienico-sanitarie gratuite negli edifici pubblici, in particolare negli edifici amministrativi, e incoraggiano la messa a disposizione di strutture igienico-sanitarie per tutti, a titolo gratuito o a prezzi modici, nei ristoranti, nei negozi e in spazi privati analoghi;

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) adottano misure supplementari che ritengono necessarie e adeguate per garantire l'accesso ai servizi igienico-

sanitari per tutti.

Emendamento 178

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio delle risorse e ***riducono al minimo*** l'impatto negativo sull'ambiente.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i percorsi di gestione dei fanghi rispettino la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi massimizzano la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio delle risorse e ***garantiscono che non vi sia alcun*** impatto negativo ***sulla salute o*** sull'ambiente.

Emendamento 179

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri fissano una rigorosa norma nazionale di qualità per l'ulteriore riutilizzo dei fanghi, in linea con la direttiva 86/278/CEE del Consiglio ("direttiva sui fanghi di depurazione"), prevedendo requisiti supplementari sulle microplastiche, per garantire che il loro uso sia sicuro per la salute, in particolare in caso di ulteriore utilizzo in agricoltura.

Emendamento 180

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri prendono in considerazione tutte le opzioni possibili

per estrarre risorse preziose dai fanghi di depurazione e dalle acque reflue che sono sicure per la salute e l'ambiente, al fine di garantire l'economia circolare, compresi il recupero e il riciclaggio del fosforo, consolidare la resilienza e la sostenibilità del settore agricolo e contribuire all'autonomia strategica dell'industria dei fertilizzanti dell'UE.

Emendamento 181

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti nei fanghi in modo tale da tenere conto delle tecnologie disponibili per il loro recupero.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva stabilendo tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio del fosforo e dell'azoto presenti *nelle acque reflue urbane e* nei fanghi in modo tale da tenere conto delle tecnologie disponibili per il loro recupero, *nonché stabilendo norme per una gestione sicura dei fanghi atte a garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla salute e sull'ambiente. La Commissione adotta tali atti delegati entro il ... [data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno successivo alla fine del periodo di recepimento della presente direttiva].*

Emendamento 182

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono adottare misure volte a incoraggiare l'acquisto di nutrienti recuperati dalle acque reflue urbane e dai fanghi. La Commissione

promuove quadri legislativi favorevoli allo sviluppo di un mercato funzionale per il fosforo e l'azoto recuperati.

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la destinazione delle acque reflue urbane trattate, compresa la quota di acque riutilizzate;

Emendamento

c) la destinazione delle acque reflue urbane trattate, compresa la quota di acque riutilizzate, ***anche monitorando che, in caso di scarichi di acque reflue trattate in un corpo idrico, sia garantito in qualsiasi momento un flusso ecologico minimo;***

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *i* gas a effetto serra ***prodotti*** e l'energia consumata e generata dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di oltre 10 000 a.e..

Emendamento

d) ***le emissioni dirette e indirette di*** gas a effetto serra ***prodotte da tutte le attività operative dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane*** e l'energia consumata e generata dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di oltre 10 000 a.e.; ***il monitoraggio comprende inoltre il rilevamento delle perdite di metano e di acque reflue non trattate dalle reti fognarie.***

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per tutti gli agglomerati con 10 000

Emendamento

2. Per tutti gli agglomerati con 10 000

a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti monitorino la concentrazione e il carico degli inquinanti *derivanti dalle tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano scaricato* nei corpi idrici.

a.e. o più gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti *o i servizi appropriati* monitorino *la frequenza e il volume delle tracimazioni causate da piogge violente e dal deflusso urbano nonché* la concentrazione e il carico degli inquinanti *scaricati* nei corpi idrici.

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) inquinanti elencati:

Emendamento

a) inquinanti *pertinenti* elencati:

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) parametri che figurano nell'allegato III, *parte* B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all'articolo 8 di detta direttiva;

Emendamento

b) parametri che figurano nell'allegato III, *parti A e* B, della direttiva (UE) 2020/2184, se le acque reflue urbane sono scaricate in un bacino idrografico di cui all'articolo 8 di detta direttiva;

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e clorotalonil in linea con la direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e con la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della

politica delle acque;

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano la presenza di microplastiche nei fanghi.

Emendamento

Per tutti gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. gli Stati membri monitorano la presenza di **microinquinanti e** microplastiche nei fanghi.

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, corredata di una valutazione d'impatto, in linea con la sua iniziativa "Microplastics pollution - measures to reduce its impacts on the environment" (Inquinamento da microplastiche – misure per ridurre il loro impatto sull'ambiente).

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno un campione ***ogni due anni*** per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000.

b) almeno un campione ***all'anno*** per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000.

Per tutti gli agglomerati con più di 10 000 a.e. gli Stati membri effettuano una volta all'anno un ampio screening chimico, comprendente le miscele

chimiche, al fine di individuare sostanze che destano preoccupazione per la vita acquatica e la qualità delle acque potabili o di balneazione o che sono indice di scarichi industriali non conformi nelle fognature.

Emendamento 192

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 28 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva istituendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi.

Emendamento

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione adotta atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva istituendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane e nei fanghi.

Emendamento 193

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili per garantire in maniera uniforme un buon livello delle acque, in quanto settore strategico. Gli Stati membri sono parimenti incoraggiati a scambiare le migliori pratiche su come migliorare l'assorbimento dei fondi dell'Unione.

Emendamento 194

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione adotta atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 27 per integrare la presente direttiva istituendo una metodologia per misurare le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque reflue urbane e nei fanghi.

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici e norme armonizzate a livello dell'Unione per sistemi di monitoraggio continuo e preciso, ove possibile online, dell'inquinamento e per la misurazione della qualità delle acque.

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all'allegato I, parte D;

a) istituiscono entro il 31 dicembre **2026**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all'allegato I, parte D;

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell'articolo 3;

Emendamento

b) istituiscono entro il 31 dicembre **2026**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell'articolo 3;

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per dare attuazione all'articolo 4, paragrafo 4, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;

Emendamento

c) istituiscono entro il 31 dicembre **2026**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per dare attuazione all'articolo 4, paragrafo 4, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituiscono entro il 31 dicembre **2025** una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell'allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;

Emendamento

d) istituiscono entro il 31 dicembre **2026** una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell'allegato I, parte D, che non sono risultati conformi;

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni **sulle** emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull'energia totale consumata e sull'energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

Emendamento

e) istituiscono entro il 31 dicembre **2027**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni **su tutte le** emissioni **dirette e indirette** di gas a effetto serra **derivanti da tutte le attività operative**, ripartite tra i diversi gas, **compresi il metano e il protossido di azoto, e tra le diverse fonti di emissioni**, sull'energia totale consumata e sull'energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

Emendamento 201

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell'allegato V, punto 3;

Emendamento

f) istituiscono entro il 31 dicembre **2027**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell'allegato V, punto 3;

Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a

Emendamento

g) istituiscono entro il 31 dicembre **2027**, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio a

norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 4;

norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 4;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) istituiscono entro il 31 dicembre **2025**, e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento

h) istituiscono entro il 31 dicembre **2027**, e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente l'elenco delle aree identificate come sensibili all'eutrofizzazione norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) istituiscono entro dicembre 2025, e aggiornano successivamente ogni cinque anni, una serie di dati contenente informazioni sul tipo e sul volume, se del caso, di tecnologie utilizzate per il trattamento biologico delle acque reflue, come ad esempio i supporti in plastica per biomasse, impiegate da impianti individuali, comunali e industriali;

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEA consente l'accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito

Emendamento

Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, l'AEA consente l'accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito

a norma del regolamento (CE) n. 2006/166.

a norma del regolamento (CE) n. 2006/166,
consentendo un confronto a livello nazionale e lo scambio delle migliori prassi a livello di Unione per quanto riguarda le prestazioni degli impianti di trattamento e favorendo il rispetto della presente direttiva attraverso la propria banca dati.

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell'agglomerato e all'impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate;

Emendamento

b) l'individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa, ***ivi inclusa una stima del contributo finanziario delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore stabilito in conformità dell'articolo 10 della presente direttiva, e*** la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell'agglomerato e all'impatto ambientale delle acque reflue urbane non trattate;

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione della loro età e dei tassi di ammortamento;

Emendamento

c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione della loro età e dei tassi di ammortamento, ***effettuata utilizzando, se del caso, strumenti digitali;***

Emendamento 208

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni **cinque** anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

Emendamento

3. Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni **sei** anni **e conformemente alla tempistica del riesame dei programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma della direttiva 2000/60/CE**. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8.

Entro 12 mesi dall'adozione dei piani d'azione per il riutilizzo e il risparmio dell'acqua di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis ter, gli Stati membri effettuano una valutazione dello stato di attuazione di tali piani d'azione.

Entro il ... [48 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano l'esito della valutazione.

Emendamento 209

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane in ogni agglomerato. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell'allegato VI.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, ***facilmente accessibili*** e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane in ogni agglomerato. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell'allegato VI.

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata, ad esempio in fattura *o* attraverso applicazioni intelligenti, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata ***e facilmente accessibile***, ad esempio in fattura ***e*** attraverso ***mezzi digitali, quali*** applicazioni intelligenti, le informazioni seguenti, senza doverle richiedere:

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nelle acque recipienti e i valori limite di cui all'allegato I, tabelle 1, 2 e 3;

Emendamento

a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nelle acque recipienti e i valori limite di cui all'allegato I, tabelle 1, 2 e 3; ***tali informazioni sono presentate in modo da consentire un agevole confronto, ad esempio sotto forma di percentuale di conformità;***

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) emissioni totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) in funzione di ciascun anno e di ciascuna

fonte.

Emendamento 213

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La procedura di ricorso è giusta, equa, **tempestiva** e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

Emendamento

La procedura di ricorso è giusta, equa, ***eseguita prontamente e senza ritardi*** e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute **umana** intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute ***o all'ambiente*** intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della

violazione.

violazione.

Emendamento 216

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute **umana** o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Emendamento 254

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona responsabile della violazione dimostrare di non aver causato il danno o di non avervi contribuito.

Emendamento

soppresso

Emendamento 217

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni sul proprio diritto di chiedere un indennizzo per il danno.

Emendamento 218

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **2, paragrafo 1 bis (nuovo)**, **all'articolo** 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, **all'articolo 9, paragrafo 1**, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 219

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo **2, paragrafo 1 bis (nuovo)**, **all'articolo** 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 5, **all'articolo 9, paragrafo 1**, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 220

Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **2, paragrafo 1 bis (nuovo)**, **dell'articolo** 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 221

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute **umana** e dell'ambiente.

Emendamento

c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento 222

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un'analisi dell'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Emendamento

e) un'analisi dell'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore, **in particolare per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)**, alla luce dell'evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell'avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue e sui relativi effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente e dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti all'entrata e allo sbocco degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Emendamento 223

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata, se lo ritiene opportuno,

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2030 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva,

di adeguate proposte legislative.

corredata, se lo ritiene opportuno, di adeguate proposte legislative. *La Commissione valuta l'eventuale necessità di estendere l'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore, in particolare ai prodotti contenenti microplastiche e sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) che sono stati immessi sul mercato, tenendo conto di eventuali restrizioni in materia di PFAS.*

Emendamento 224

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'articolo 3, **paragrafo 1**, e l'articolo 6, **paragrafo 1**, si applicano a decorrere dal 31 dicembre **2027** in relazione a Mayotte.

Emendamento

2. L'articolo 3, **paragrafi 1 e 2**, e l'articolo 6, si applicano a decorrere dal 31 dicembre **2030** in relazione a Mayotte. *Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie per analizzare la necessità di estendere la durata di tali disposizioni transitorie.*

Emendamento 266

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Le regioni ultraperiferiche possono derogare alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 per gli scarichi nelle acque costiere di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 150 000 a.e. e possono adottare un livello di trattamento adeguato, che tuttavia non è meno rigoroso del trattamento primario, se questo non è tecnicamente fattibile o se comporta costi eccessivi in base al rapporto costi-benefici e a condizione che tale trattamento sia sostenuto da studi scientifici.*

Ai fini del primo comma, gli Stati membri

cui appartengono le regioni ultraperiferiche presentano alla Commissione gli studi di cui al primo comma.

Gli studi scientifici prendono in considerazione, in particolare, le caratteristiche delle acque reflue scaricate nelle acque costiere e dell'ambiente ricettore.

Emendamento 225

**Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta orientamenti per l'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento 226

**Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – comma 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Emendamento

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie sono effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie sono effettuate adottando le tecniche migliori *e utilizzando strumenti digitali adeguati, ove possibile*, che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

Emendamento 227

**Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – punto 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorizzazioni per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti in plastica per biomasse prevedono l'obbligo di monitorare e prevenire su base permanente tutti i rilasci accidentali di tali supporti nell'ambiente.

5. Le autorizzazioni per gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti in plastica per biomasse prevedono l'obbligo di ***informare le autorità competenti in merito alle tecnologie in materia di biomasse, compresi il tipo e il volume dei supporti in plastica per biomasse, e alle apparecchiature di ritenzione installate, nonché di*** monitorare e prevenire su base permanente tutti i rilasci accidentali di tali supporti nell'ambiente. ***In caso di rilascio nell'ambiente, i gestori sono tenuti a segnalare l'incidente alle autorità competenti.***

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Allegato I – parte C – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) le acque reflue non domestiche rispettano le pertinenti concentrazioni massime ammissibili fissate a norma della direttiva 2008/105/CE;

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Requisiti per il trattamento terziario degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3. ***Per gli impianti di trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si applicano entrambi i parametri. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 7, paragrafo 3, uno o entrambi i parametri possono essere***

applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione. ***A tal fine è possibile utilizzare come alternativa la misurazione digitale equivalente mediante sensori in linea.***

Emendamento 230

Proposta di direttiva Allegato I – parte D – punto 5

Testo della Commissione

Nota 1: La ritenzione naturale dell'azoto ***non è*** presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione.

Emendamento

Nota 1: La ritenzione naturale dell'azoto ***può essere*** presa in considerazione nel calcolo della percentuale minima di riduzione ***se è possibile dimostrare che l'acqua impiega più di due anni per raggiungere il bacino idrografico sensibile all'azoto e contribuirebbe all'eutrofizzazione di tale area, e la Commissione ne è informata. Le concentrazioni di azoto nelle zone di cui alla lettera b) della condizione 1) sono conformi alle condizioni di riferimento di cui all'allegato V, punto 1.2.1 della direttiva 2000/60/CE per definire il buono stato ecologico di tali zone.***

Emendamento 231

Proposta di direttiva Allegato I – parte D – punto 7

Testo della Commissione

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a) e ***b)***.

Emendamento

Nota 1: È misurata la concentrazione delle sostanze organiche di cui alle lettere a), ***b)*** e ***c)***.

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – punto 8

Testo della Commissione

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata per almeno sei sostanze. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di riduzione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.

Emendamento

Nota 2: La percentuale di rimozione è calcolata **sulla portata di tempo asciutto** per almeno sei sostanze **delle categorie 1 e 2 e tutte le sostanze della categoria 3**. Il numero di sostanze di categoria 1 è il doppio del numero di sostanze di categoria 2. Se non è possibile misurare almeno sei sostanze in concentrazione sufficiente, l'autorità competente ne designa altre per calcolare la percentuale minima di riduzione all'occorrenza. Per valutare se è raggiunta la percentuale minima di rimozione richiesta dell'80 % si considera la media delle percentuali di rimozione di tutte le sostanze che intervengono nel calcolo.

Emendamento 233

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

I campioni su 24 ore ***o proporzionali alla portata sono*** raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni sono su 48 ore.

Emendamento

Gli Stati membri utilizzano campioni su 24 ore raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Tuttavia, se per il monitoraggio dei microinquinanti si utilizza la campionatura temporale, i campioni sono su 48 ore.

Emendamento 234

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Categoria 3 (sostanze ad alto rischio)

- i) telmisartano (n. CAS 144701-48-4);*
- ii) bisfenolo A (n. CAS 80-05-7);*
- iii) beta estradiolo (n. CAS 50-28-2);*
- iv) acido perfluorooottansulfonico (PFOS) (n. CAS 1763-23-1).*

Emendamento 235

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – punto 3 – tabella

Testo della Commissione

— 1 000 -9 999 a.e.:	1 campione al mese
— 10 000-49 999 a.e.:	2 campioni al mese 1 campione <i>al mese</i> per i microinquinanti
— 50 000 -99 999 a.e. :	1 campione a settimana <i>2 campioni a settimana</i> per i microinquinanti
100 000 a.e. e oltre:	1 campione <i>al giorno</i> <i>2 campioni a settimana</i> per i microinquinanti

Emendamento

— 750 -9 999 a.e.:	1 campione al mese
— 10 000-49 999 a.e.:	2 campioni al mese 1 campione <i>ogni due mesi</i> per i microinquinanti
— 50 000 -99 999 a.e. :	1 campione a settimana <i>1 campione ogni due mesi</i> per i microinquinanti
100 000 a.e. e oltre:	1 campione <i>a settimana</i> <i>1 campione al mese</i> per i microinquinanti

Emendamento 236

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – punto 6

Testo della Commissione

6. Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l.

Emendamento

6. Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio sono effettuate su campioni filtrati; tuttavia la concentrazione del quantitativo totale dei solidi in sospensione nei campioni di acque non filtrate ottenuti da tali scarichi non supera 150 mg/l. ***A tal fine è possibile utilizzare come alternativa la misurazione digitale equivalente mediante sensori in linea.***

Emendamento 237

Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – tabella 2

Testo della Commissione

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁷ (cfr. nota 1)	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale	2 0,5 mg/l	90	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale	6 mg/l	85	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

⁷ Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.			

Emendamento

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁷ (cfr. nota 1)	Metodo di riferimento per la misurazione
-----------	----------------	---	--

Fosforo totale	0,2 mg/l	93	Spettrofotometria di assorbimento molecolare <i>o misurazione digitale equivalente mediante sensori in linea.</i>
Azoto totale	8 mg/l ^{7bis}	80	Spettrofotometria di assorbimento molecolare <i>o misurazione digitale equivalente mediante sensori in linea.</i>
<hr/>			
⁷ Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.			
^{7 bis} <i>Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, parte D, punto 4, lettera c). Tuttavia, i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora sia dimostrato, conformemente all'allegato I, parte D, punto 1, che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.</i>			

Emendamento 238

Proposta di direttiva Allegato II – punto 1

Testo della Commissione

1. Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, **di parti** del Mare del Nord **identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi della direttiva 2008/56/CE** e **di parti** del Mare Adriatico identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi **della direttiva 2008/56/CE**.

Emendamento

1. Aree situate nei bacini idrografici del Mar Baltico, del Mar Nero, del Mare del Nord e del Mare Adriatico identificate come sensibili all'eutrofizzazione ai sensi **delle direttive 2008/56/CE o 2000/60/C**.

Emendamento 239

Proposta di direttiva Allegato V – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una valutazione delle prove di stress della vulnerabilità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di scenari di cambiamento climatico;

Emendamento 240

Proposta di direttiva Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

per le tracimazioni causate da piogge violente, obiettivo *indicativo* dell'1 % *al massimo* del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte.

Emendamento

per le tracimazioni causate da piogge violente, *un* obiettivo *al massimo* dell'1 % *circa* del carico annuo di acque reflue urbane raccolte calcolato in condizioni meteorologiche asciutte, *tenendo conto delle esigenze locali di protezione ambientale, conseguibile con mezzi proporzionati sotto il profilo tecnico ed economico;*

Emendamento 241

Proposta di direttiva Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma possa essere alternativamente dimostrato sulla base di una serie di tracimazioni causate da piogge violente (ma non più di 20 casi all'anno) o di un volume di deflusso urbano scaricato (ma non superiore al 15 % del volume annuo, sulla base di una modellizzazione);

Emendamento 242

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Una deroga all'obbligo di cui al comma 2 bis a livello nazionale può essere concessa in caso di uso efficace dei collettori fognari separati di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera d), ove ciò garantisca lo stesso livello di protezione ambientale.

Emendamento 243

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo indicativo è raggiunto:

Le misure per conseguire l'obiettivo sono predisposte:

Emendamento 244

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 2 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) entro il 31 dicembre **2035** da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

i) entro il 31 dicembre **2030** da tutti gli agglomerati con 100 000 a.e. o più;

Emendamento 245

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 2 – lettera a – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) entro il 31 dicembre **2040** dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

ii) entro il 31 dicembre **2035** dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più individuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

Emendamento 246

Proposta di direttiva Allegato V – punto 3

Testo della Commissione

3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, con indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità ***nell'ambito*** del piano integrato.

Emendamento

3. Misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2 ***e misure di adeguamento ai cambiamenti climatici per le infrastrutture pertinenti sulla base della valutazione delle prove di stress di cui al punto 1, lettera b bis)***, con indicazione chiara dei soggetti coinvolti e delle loro responsabilità ***nell'attuazione*** del piano integrato.

Emendamento 247

Proposta di direttiva Allegato V – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi ***o limitino*** le superfici impermeabili negli agglomerati;

Emendamento

a) in primo luogo, misure preventive tese a evitare l'ingresso di acque piovane non inquinate nelle reti fognarie, comprese misure di promozione della ritenzione naturale dell'acqua o del recupero delle acque piovane, nonché misure che aumentino gli spazi verdi ***e blu limitando*** le superfici impermeabili negli agglomerati;

Emendamento 248

Proposta di direttiva Allegato V – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle

Emendamento

c) infine, se necessario per conseguire gli obiettivi di cui al punto 2, misure di mitigazione supplementari, compreso l'adeguamento delle infrastrutture di raccolta, stoccaggio e trattamento delle

acque reflue urbane o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi come i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. ***Se del caso***, nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.

acque reflue urbane, ***come il collegamento di aree urbane di nuova costruzione a collettori fognari separati***, o la realizzazione di nuove infrastrutture, dando la priorità a quelle verdi ***e blu*** come ***gli spazi verdi urbani, i tetti verdi***, i fossati con copertura vegetale, le zone umide di trattamento e gli stagni di stoccaggio concepiti per sostenere la biodiversità. Nel contesto dell'elaborazione dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 5 è contemplato il riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 249

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) Le informazioni di cui ai punti seguenti sono accessibili online e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni con altri mezzi, su richiesta motivata.

Emendamento 250

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ***tonnellate di CO₂ equivalente prodotte o evitate ogni anno come conseguenza del funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.***

c) ***emissioni dirette e indirette totali di gas a effetto serra (in tonnellate di CO₂ equivalente) in funzione di ciascun anno e di ciascuna fonte.***

Emendamento 251

Proposta di direttiva Allegato VI – punto 10

Testo della Commissione

10) Resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento

10) ***Informazioni su come presentare un reclamo e su come segnalare alle autorità competenti scarichi di acque reflue non conformi e*** resoconto della natura dei reclami e relative statistiche e delle risposte fornite dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 252

**Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) Su richiesta motivata, i dati storici, relativi almeno agli ultimi 10 anni, sono accessibili.